

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO (PROVINCIA DI COSENZA)

REGISTRO CRONOLOGICO

GENERALE N. 531 DEL 13 DIC. 2022

SETTORE UFFICIO TECNICO

6° SETTORE: Tecnico LL.PP. - Manutentivo

RESPONSABILE DEL SETTORE: Ing. Giuliana Rosalia Cangelosi

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMM.VO:

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

N. 253 DEL 06.12.2022

OGGETTO: LAVORI PER LA "REALIZZAZIONE RETI FOGNARIE E COLLETTAMENTO DELLE ZONE NON SERVITE ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI LOC. PRAIE E POTENZIAMENTO FUNZIONALE DELLE FASI DI DEPURAZIONE"

IMPORTO COMPLESSIVO € 2 150 000,00

- *Determina Indizione Procedura ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dall'art. 51 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77;*
- *Approvazione schema lettera di invito e relativi allegati per procedura di scelta aggiudicatario in fase successiva;*

CUP D53H18000110006

CIG 9529253C55

AAAAAAAAAAAA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m. ed i.;

VISTO il Decreto Sindacale n° 7 del 26.08.2022, di "Proroga del Decreto di conferimento incarico di responsabile del settore VI – Lavori Pubblici-Manutentivo",

PREMESSO che

- con Deliberazione n. 73 del 02.03.2016 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Finanziario del POR Calabria FESR FSE 2014/2020;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 160 del 13.05.2016 è stato approvato il "Patto per lo sviluppo della Regione Calabria", stipulato il 30.04.2016;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 34 del 08.02.2018 è stato approvato il "Programma degli interventi nel settore della depurazione" per la messa in conformità degli agglomerati ai sensi della Direttiva 91/271/CE, finanziato con le risorse messe a disposizione dai sopra richiamati Programma POR 14/20 e Patto per lo Sviluppo della Calabria;
- con Decreto Dirigenziale n. 6230 del 14.06.2018 è stato approvato l'elenco degli interventi, ammessi a finanziamento a valere sulle risorse del Patto per lo sviluppo della regione Calabria;
- in data 26.06.2018 il Comune di Belvedere Marittimo ha sottoscritto la convenzione con la Regione Calabria Dipartimento Presidenza per il finanziamento pubblico concesso per la realizzazione dell'intervento denominato "realizzazione reti fognarie e collettamento delle zone non servite all'impianto di depurazione di loc. Praie e adeguamento funzionale delle fasi depurative";

CONSIDERATO che

- con determinazione n. 116 del 08/10/2018 del Responsabile del Settore veniva affidato l'incarico per la redazione del Documento di fattibilità tecnica ed economica, del progetto "Realizzazione reti fognarie e collettamento delle zone non servite all'impianto di depurazione di loc. Praie e adeguamento funzionale delle fasi depurative"
- con Deliberazione di G.C. n. 116 del 15/11/2018 è stato approvato il Documento di fattibilità tecnica ed economica, del progetto "Realizzazione reti fognarie e collettamento delle zone non servite all'impianto di depurazione di loc. Praie e adeguamento funzionale delle fasi depurative";

DATO ATTO

- che con determinazione a contrarre n. 105 di reg. gen. del 01/03/2019 è stata avviata procedura di gara aperta per l'affidamento dei servizi tecnici di architettura ed ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva progettazione definitiva – esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori-contabilità;
- che la Centrale Unica di Committenza tra i comuni di Praia a Mare – Diamante e Belvedere Marittimo con nota prot. n. 12421 del 08/05/2020 ha annullato in autotutela la procedura di gara per decorrenza dei termini a seguito di decadenza convenzione con la Centrale Unica di Committenza;

RICHIAMATA la determinazione n. 80 del 20/07/2020 del Responsabile del Settore con la quale veniva indetta una procedura per l'affidamento dei SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ relativamente alla "REALIZZAZIONE RETI FOGNARIE E COLLETTAMENTO DELLE ZONE NON SERVITE ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI LOC. PRAIE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLE FASI DEPURATIVE

RICHIAMATA la determinazione n. 70 del 08/04/2022 del Responsabile del Settore con la quale venivano affidati i servizi di architettura e ingegneria per la progettazione definitiva, progettazione esecutiva, sicurezza in fase di progettazione, sicurezza in fase di esecuzione, direzione lavori e contabilità relativi ai lavori per la "realizzazione reti fognarie e collettamento delle zone non servite all'impianto di depurazione di loc. Praie e adeguamento funzionale delle fasi depurative" all'operatore economico **RTP Ing. CERVAROLO Giuseppe con sede in via Acquafredda n.23 – 87010 Torano Castello (CS) – PIVA n.03044510786**

VISTO che il progetto esecutivo trasmesso a mezzo PEC in data 17.11.2022, è stato predisposto nel rispetto delle norme di legge e delle regole tecniche e che risulta adeguatamente sviluppato in

quanto definisce debitamente le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, le specifiche prestazioni da fornire e la fattibilità amministrativa, tecnica ed economica e che è stato validato con verbale di validazione del 05.12.2022;

VISTA la Delibera di Giunta n. 129 del 05.12.2022 con la quale si approva il progetto esecutivo relativo alla **REALIZZAZIONE RETI FOGNARIE E COLLETTAMENTO DELLE ZONE NON SERVITE ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI LOC. PRAIE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLE FASI DEPURATIVE**;

RICHIAMATA la convenzione firmata in data **26.06.2018 rep n.1648** recante la regolamentazione dei rapporti tra Regione Calabria ed il medesimo soggetto attuatore e recepit i suoi contenuti;

PRESO ATTO che il Comune di Belvedere Marittimo con nota del 13.12.2021 Prot.llo n.18424 acquisita al Prot.llo del mandato Settore della Regione Calabria al n.537960 del 14.12.2021 comunicava la rimodulazione del cronoprogramma in virtù dell'emergenza sanitaria Covid-19 e del Dissesto Economico-Finanziario nell'anno 2019 con conclusione delle attività al 30.06.2023;

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria - Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente – Settore 01 – Ciclo Integrato delle Acque n. 12947 del 15.12.2021 con il quale si approva il nuovo cronoprogramma rimodulato

Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coordinamento Sicurezza, etc)	Redazione e Approvazione Progettazione Esecutiva	Espletamento procedure d'appalto per lavori	Consegna Lavori	Esecuzione dei Lavori	Collaudo	Rendicontazione Finale
Entro il 31.12.2021	Entro il 30.06.2022	Entro il 31.08.2022	Entro il 30.09.2022	Entro il 31.03.2023	Entro il 31.05.2022	Entro il 30.06.2022

CONSIDERATO che il progetto approvato presenta il seguente quadro economico per un importo complessivo di € 2.150.000,00:

QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA		
A	Lavori	
A.1	Lavori sottoposti a ribasso d'asta	€ 1.629.000,00
A.2	Costi per la sicurezza non sottoposti a ribasso d'asta	€ 25.000,00
	Totale Lavori	€ 1.654.000,00
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B.1	Spese Tecniche	
B.1.1	Studio geologico e indagini in situ	€ 10.425,42
B.1.2	Relazione archeologica	€ 5.000,00
B.1.3	Documento di fattibilità tecnica ed economica	€ 18.085,60
B.1.4	Progettazione definitiva e prime indicazioni stesura piani di sicurezza	€ 18.955,44
B.1.5	Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 12.970,95
B.1.6	Direzione lavori, misure contabilità e perizie di variante	€ 23.848,43
B.1.7	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 8.885,85
B.1.8	Attività di supporto al RUP	€ 8.688,39
B.1.9	Validazione progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva	€ 28.065,18
B.1.10	Collaudo tecnico amministrativo	€ 6.318,83
B.1.11	Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 115 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii)	€ 23.080,00
	Totale Spese tecniche	€ 152.025,47
B.2	Spese generali	
B.2.1	IVA sui lavori (10% su A.1 + A.2)	€ 165.400,00
B.2.2	Contributo Cassa di previdenza (4% su B.1.1+B.1.2+B.1.3+B.1.4+B.1.5+B.1.6+B.1.7+B.1.8+B.1.9+B.1.10)	€ 5.557,74
B.2.3	IVA su spese tecniche (22% su B.1.1+B.1.2+B.1.3+B.1.4+B.1.5+B.1.6+B.1.7+B.1.8+B.1.9+B.1.10+B.2.1)	€ 34.790,27
B.2.4	Espropri, acquisti di suolo, allacciamenti ai pubblici servizi, ecc...	€ 20.000,00
B.2.5	Spese per gara e pubblicità	€ 15.000,00
B.2.6	Lavori in economia compreso IVA	€ 45.000,00
B.2.7	Imprevisti compreso IVA	€ 54.225,59
	Totale Spese generali	€ 335.975,59
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 496.000,00
	TOTALE GENERALE (A+B)	€ 2.150.000,00

CONSIDERATO che le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti e se ne indicano gli importi corretti:

Importo complessivo (IVA esclusa): € 1.629.000,00

Oneri della sicurezza D.Lgs. 81/2008 non soggetti a ribasso (IVA esclusa): € 25.000,00

Categoria	Prevalente/ Scorporabile	Qualific. obbligatoria	Importo al netto di IVA	% di incidenza	Subappaltabile
OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	Prevalente	SI	1.211.571,62 €	74,37 %	Nei limiti di legge
OS22 Impianti di potabilizzazione e depurazione	Prevalente	SI	417.428,38 €	25,63 %	Nei limiti di legge

ATTESO altresì che in virtù del nuovo cronoprogramma è necessario provvedere ad indire l'apposita procedura finalizzata alla tempestiva acquisizione dei lavori in oggetto richiamato al fine di rispettare le tempistiche prima meglio esplicitate;

RITENUTO inoltre di non procedere alla suddivisione dell'appalto in lotti funzionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del Codice, in quanto tale suddivisione oltre a non essere economicamente conveniente, posto che l'affidamento unitario garantisce il conseguimento di migliori condizioni economiche, attraverso evidenti economie di scala, rischia di rendere complessivamente inefficace e inefficiente la gestione dell'appalto e la realizzazione delle strutture di cui trattasi;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare l'articolo 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale;

VISTO l'art. 183, 9° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che il procedimento amministrativo dei contratti a evidenza pubblica ha inizio con la determinazione a contrarre con la quale vengono manifestate le ragioni che muovono la P.A. a concludere quel contratto di un certo tipo e contenuto e che nella stessa vengono altresì enunciati i motivi che la inducono ad adottare un certo criterio per determinare il contraente, l'importo che si vuole spendere e l'imputazione ad un capitolo di bilancio;

RICHIAMATO pertanto l'art. 32 commi 2 e 3 del d.Lgs. n. 50/2016 in base al quale prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e la selezione dei partecipanti avviene mediante uno dei sistemi previsti dallo stesso codice;

ATTESO che

- ai sensi e per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 7, del D.L. n. 76/2020, convertito nella legge 120/2020, fino al 30/06/2023, non trova applicazione l'obbligo di affidamento mediante CUC/SUA;
- l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 come modificato da ultimo dalla legge 145/2018 dispone che: "Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...]";

VISTO che

- ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dall'art. 51 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 **la stazione appaltante procede all'affidamento** per i lavori in parola con procedura ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dall'art. 51 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, **previa consultazione di almeno dieci operatori economici**, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016;"
- *si ritiene di dover procedere alla successiva aggiudicazione con il criterio al minor prezzo (art. 36 comma 9-bis) e con applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale (art. 97, comma 8 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.) nei casi previsti dallo stesso articolo 97 del Codice;*

CONSTATATO che la Stazione appaltante assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici;

ATTESO che per tutto quanto sopra esposto codesto ufficio procederà successivamente alla preventiva indagine di mercato – avviso di manifestazione di interesse, svolta tramite la piattaforma telematica <https://belvederemarittimo.tuttogare.it>, nell'Albo Online del Comune, su Amministrazione trasparente, all'invito degli operatori selezionati in base al possesso dei requisiti sempre mediante la piattaforma telematica <https://belvederemarittimo.tuttogare.it>;

RILEVATO che, in esecuzione del disposto di cui all'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e all'art. 32, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016, l'affidamento dei contratti pubblici deve essere preceduto da apposito provvedimento a contrattare, indicante il fine da perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e le ragioni che motivano la scelta dei predetti criteri, nel rispetto della vigente normativa;

DATO ATTO che l'art. 192 del TUEL prescrive l'adozione di apposita preventiva determinazione per la stipula del contratto, indicante:

- Il fine che il contratto intende perseguire;
- L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

RITENUTO, in merito alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, di stabilire quanto segue:

- Il fine del contratto che si intende perseguire è **"LAVORI PER LA "REALIZZAZIONE RETI FOGNARIE E COLLETTAMENTO DELLE ZONE NON SERVITE ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI LOC. PRAIE E POTENZIAMENTO FUNZIONALE DELLE FASI DI DEPURAZIONE"**
- La durata è **180 giorni solari**;
- Di utilizzare il criterio del prezzo più basso;
- Di ricorrere alla procedura di cui all' art. 1 comma 2 lett. b) del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dall'art. 51 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77;

- Il contratto verrà stipulato a seguito di regolare aggiudicazione;

EVIDENZIATO come i requisiti fondamentali che la ditta appaltatrice in parola deve possedere siano:

- celerità dell'intervento;
- disponibilità di mezzi idonei;
- economicità ed affidabilità dell'intervento;

ACCERTATO che, nel rispetto dei principi di economicità ed efficacia, fissati all'art. 4 del D.lgs n. 50/2016, l'intervento programmato, nelle modalità prefissate, è coerente con l'esigenza dell'Amministrazione di dover procedere tempestivamente alla esecuzione dell'intervento;

CONSIDERATO che per l'affidamento del Contratto d'appalto in oggetto trovano applicazione le norme contenute nel nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e relative norme attuative al momento applicabili nonché quelle contenute nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. per la parte ad oggi applicabile;

VISTE

- la determinazione ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, ad oggetto "Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016" contenente le indicazioni per la predisposizione e gestione delle misure di prevenzione della corruzione nell'area di rischio relativa ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;

RICHIAMATI

- lo schema di lettera di invito ed il relativo disciplinare di gara contenente le norme e le condizioni nonché i requisiti minimi ritenuti necessari per partecipare alla procedura per l'affidamento dei lavori, nonché l'allegata documentazione;
- il progetto esecutivo comprensivo degli elaborati contabili;

DATO ATTO che con il presente provvedimento si intende approvare inoltre lo schema di lettera di invito ed il relativo disciplinare di gara contenente le norme e le condizioni nonché i requisiti minimi ritenuti necessari per partecipare alla procedura per l'affidamento dei lavori, nonché l'allegata documentazione;

CONSIDERATO che la spesa complessiva dell'intervento, di € 2.150.000,00, è finanziata mediante il contributo a valere sul POR CALABRIA 2014/2020. Azione 6.3.1 – PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CALABRIA APPROVATO CON DGR 160 DEL 13.05.2026 – DELIBERA CIPE N.26/2016 inserito in apposito capitolo del Bilancio 2022 (Cap. 2752/5);

DATO ATTO che il codice CUP è il seguente **D53H18000110006**

DATO ATTO INOLTRE CHE ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari art. 3, il comma 1, della legge n. 136/2010 il **CIG 9529253C55**;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è ***l'Ing. Giuliana Rosalia CANGELOSI***, Responsabile dell'Ufficio Tecnico di questo Comune al quale competerà ogni successivo adempimento;

ATTESA la propria competenza in merito al presente oggetto, ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare l'articolo 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii. (T.U.E.L.), in particolare gli artt. 152 e 163, comma 5, lett. c);
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in particolare l'art. 32;
- il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

DETERMINA

- 1) **DI PRENDERE, DARE ATTO ED APPROVARE** quanto rappresentato in premessa per fare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **DI RECEPIRE** la convenzione firmata in data **26.06.2018 rep. n.1648** recante la regolamentazione dei rapporti tra Regione Calabria ed il medesimo soggetto attuatore e recepiti i suoi contenuti;
- 3) **DI PRENDERE ATTO** che il Comune di Belvedere Marittimo con nota del 13.12.2021 Prot. n. 18424 acquisita al Prot. n. del mandato Settore della Regione Calabria al n. 537960 del 14.12.2021 comunicava la rimodulazione del cronoprogramma in virtù dell'emergenza sanitaria Covid-19 e del Dissesto Economico-Finanziario nell'anno 2019 con conclusione delle attività al 30.06.2023

Conferimento incarico di progettazione e degli ulteriori servizi di architettura ed ingegneria (DL, Coordinamento Sicurezza, etc)	Redazione e Approvazione Progettazione Esecutiva	Espletamento procedure d'appalto per lavori	Consegna Lavori	Esecuzione dei Lavori	Collaudo	Rendicontazione Finale
Entro il 31.12.2021	Entro il 30.06.2022	Entro il 31.08.2022	Entro il 30.09.2022	Entro il 31.03.2023	Entro il 31.05.2022	Entro il 30.06.2022

- 4) **DI PROCEDERE** alla contrattazione / indizione di gara tesa alla individuazione di operatori economici a cui affidare i **"LAVORI PER LA "REALIZZAZIONE RETI FOGNARIE E COLLETTAMENTO DELLE ZONE NON SERVITE ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI LOC. PRAIE E POTENZIAMENTO FUNZIONALE DELLE FASI DI DEPURAZIONE"**, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dall'art. 51 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite **elenchi di operatori economici**;
- 5) **DI DARE ATTO** che il fine del contratto che si intende perseguire è **"LAVORI PER LA "REALIZZAZIONE RETI FOGNARIE E COLLETTAMENTO DELLE ZONE NON SERVITE ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI LOC. PRAIE E POTENZIAMENTO FUNZIONALE DELLE FASI DI DEPURAZIONE"**
 - La durata è 180 giorni solari;
 - Di utilizzare il criterio del prezzo più basso;
- 6) **DI APPROVARE** come **APPROVA** lo schema di lettera di invito ed il relativo disciplinare di gara contenente le norme e le condizioni nonché i requisiti minimi ritenuti necessari per partecipare alla procedura per l'affidamento dei lavori, nonché l'allegata documentazione
- 7) **DI APPROVARE** il nuovo quadro economico,

QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA		
A	Lavori	
A.1	Lavori sottoposti a ribasso d'asta	€ 1.629.000,00
A.2	Costi per la sicurezza non sottoposti a ribasso d'asta	€ 25.000,00
	Totale Lavori	€ 1.654.000,00
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B.1	Spese Tecniche	
B.1.1	Studio geologico e indagini in situ	€ 10.425,42
B.1.2	Relazione archeologica	€ 5.000,00
B.1.3	Documento di fattibilità tecnica ed economica	€ 18.085,60
B.1.4	Progettazione definitiva e prime indicazioni stesura piani di sicurezza	€ 18.955,44
B.1.5	Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 12.670,35
B.1.6	Direzione lavori, misure contabilità e perizie di variante	€ 23.848,43
B.1.7	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 8.685,65
B.1.8	Attività di supporto al RUP	€ 8.688,39
B.1.9	Validazione progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva	€ 26.065,16
B.1.10	Collaudo tecnico amministrativo	€ 6.318,63
B.1.11	Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii)	€ 23.080,00
	Totale Spese tecniche	€ 162.023,47
B.2	Spese generali	
B.2.1	IVA sui lavori (10% su A.1 + A.2)	€ 165.400,00
B.2.2	Contributo Cassa di previdenza (4% su B.1.1+B.1.2+B.1.3+B.1.4+B.1.5+B.1.6+B.1.7+B.1.8+B.1.9+B.1.10)	€ 5.557,74
B.2.3	IVA su spese tecniche (22% su B.1.1+B.1.2+B.1.3+B.1.4+B.1.5+B.1.6+B.1.7+B.1.8+B.1.9+B.1.10+B.2.2)	€ 31.790,27
B.2.4	Espropri, acquisti di suolo, allacciamenti ai pubblici servizi, ecc..	€ 20.000,00
B.2.5	Spese per gara e pubblicità	€ 15.000,00
B.2.6	Lavori in economia compreso IVA	€ 45.000,00
B.2.7	Imprevisti compreso IVA	€ 51.228,53
	Totale Spese generali	€ 393.976,53
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 496.000,00
	TOTALE GENERALE (A+B)	€ 2.150.000,00

- 8) **DI DARE ATTO** che
- si procederà anche nel caso di una sola offerta valida;
 - i lavori saranno appaltati a "corpo" ai sensi dell'art. 59 c. 5-bis del Codice Contratti;
 - verrà fissato un termine per la presentazione delle offerte pari a minimo **15 giorni**;
 - la stazione appaltante, ai sensi dell'art. n. 95 c. 12 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea a tale scopo;
- 9) **DI DARE ATTO** che il codice CUP è il seguente **D53H18000110006**
- 10) **DI DARE ATTO** che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari art. 3, il comma 1, della legge n. 136/2010 il codice CIG è il seguente: **9529253C55**;
- 11) **DI PRECISARE** che, sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-professionali desunte dal mercato, ovvero sulla base della disponibilità ad eseguire immediatamente i lavori di che trattasi, gli operatori economici a cui verrà rivolta l'indagine di mercato/avviso di Manifestazione di Interesse nonché il successivo invito a formulare la propria offerta (da preavvisarsi sull'urgenza della prestazione loro richiesta) verranno individuati tramite la piattaforma web based <https://belvederemarittimo.tuttogare.it/>;
- 12) **DI STABILIRE**, al fine di affidare gli interventi di che trattasi, quale sistema di scelta del contraente, l'offerta migliore con il criterio del minor prezzo ai sensi del D.Lgs. 50/2016;

- 13) **DI RENDERE NOTO** che a norma dell'art. 8 della Legge n. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è l'Ing. *Giuliana Rosalia CANGELOSI* e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefonico al numero 0985887411;
- 14) **DI DARE ATTO** che alla spesa complessiva si farà fronte con il contributo è finanziata mediante il contributo a valere sul POR CALABRIA 2014/2020. Azione 6.3.1 – PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CALABRIA APPROVATO CON DGR 160 DEL 13.05.2026 – DELIBERA CIPE N.26/2016 inserito in apposito capitolo del Bilancio 2022 al Cap. 2752/5;
- 15) **DI DARE ATTO** che il contratto di appalto sarà stipulato in forma pubblica-amministrativa;
- 16) **DI RISERVARSI** di dar seguito alle procedure atte al completamento dell'intervento con successivo atto;
- 17) **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'art. 147 bis c.1 del TUEL, la regolarità tecnica del presente atto in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 18) **DI TRASMETTERE** copia della presente determinazione:
- al Sindaco, per le funzioni di cui all' art. 50, comma 2, del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
 - al Segretario Comunale, ai sensi dell' art. 147-bis, comma 2, del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
 - al Responsabile dell' Ufficio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell' art. 151 - quarto comma e dell' art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
 - all'Albo Pretorio, ai sensi dell' art. 124, comma 2, del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii.

TUTELA: ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, gli interessati possono presentare ricorso contro questo atto al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria o al Presidente della Repubblica, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti dalla legge in relazione all'uno ed all'altro ricorso. Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale deve essere presentato entro 60 giorni; il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Letta, confermata e sottoscritta.



Il Responsabile del Servizio
(Ing. Giuliana Rosalia CANGELOSI)

SETTORE ECONOMICO

per la definitiva esecutività della presente determinazione, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii., **si rilascia il parere di regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria della spesa** di cui ai precedenti artt. 147 bis, comma 1 e 153, comma 5.

Lì 06.12.2022

In assenza del Responsabile del Settore Economico Finanziario
Il Responsabile del Settore VI
(Ing. Giuliana R. Cangelosi)



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Settore Amministrativo, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 14 DIC. 2022 come prescritto dall'art. 10 del Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

(n. _____ Reg. Pub.)

Lì 14 DIC. 2022



Il Responsabile del Settore Amministrativo

(Daniele Ponte)
RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI ISTITUZIONALI

Daniele Ponte

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale, lì _____

Il Responsabile del Settore Amministrativo
(Daniele Ponte)

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

VIA M. MISTORNI, 1 - 87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS)

Cod. Fisc. n. 00346830789 - Tel. 0985/887411 - Fax 0985/8874109

Sito Internet www.comune.belvedere-marittimo.cs.it

PEC: belvederemarittimo.cs.utc@pec.it

SETTORE TECNICO LL.PP. - MANUTENTIVO (SETTORE VI)



Prot. N. _____ del _____

Spett.le

Operatore Economico

Oggetto:	<p>LAVORI PER LA "REALIZZAZIONE RETI FOGNARIE E COLLETTAMENTO DELLE ZONE NON SERVITE ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI LOC. PRAIE E POTENZIAMENTO FUNZIONALE DELLE FASI DI DEPURAZIONE"</p> <p>IMPORTO COMPLESSIVO € 2 150 000,00</p> <p>LETTERA DI INVITO</p> <p>(ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dall'art. 51 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77)</p> <p>CUP _____ CIG _____</p>
----------	---

In data odierna, in Belvedere Marittimo (CS), presso la Sede Comunale, la sottoscritta Ing. Giulliana Rosalia CANGELOSI, in qualità di Responsabile del Settore nominato con Decreto Sindacale n. 7 del 26 Agosto 2022,

VISTO l'art 1 della Legge n.296 del 27 Dicembre 2006 comma 450 secondo cui "[...]Le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...];

RITENUTO di procedere alla richiesta ed alla valutazione di preventivo ad operatore economico individuato sulla base di indagini di mercato e sulla comprovata affidabilità e qualità dei prodotti rispondenti alle attuali esigenze dell'intervento;

INVITA

La S.V., qualora interessato, a manifestare la propria disponibilità presentando la propria offerta, corredata dalle dichiarazioni allegate, esclusivamente in formato elettronico e firmato digitalmente, avente ad oggetto **LAVORI PER LA "REALIZZAZIONE RETI FOGNARIE E COLLETTAMENTO DELLE ZONE NON SERVITE ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI LOC. PRAIE E POTENZIAMENTO FUNZIONALE DELLE FASI DI DEPURAZIONE"**

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Comune di BELVEDERE MARITTIMO (CS) - Via M. Mistorni – 87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS)

Profilo di committente (sito internet del comune): www.comune.belvederemarittimo.cs.it

Settore competente: Ufficio Tecnico - PEC: belvederemarittimo.cs.utc@pec.it

Piattaforma gare telematiche: <https://belvederemarittimo.tuttogare.it/>

Responsabile del Procedimento: Ing. Giuliana Rosalia CANGELOSI

Informazioni di carattere procedurale possono essere reperite in orario di ufficio.

2. OGGETTO, LUOGO DI ESECUZIONE

L'oggetto dell'affidamento sono i **LAVORI PER LA "REALIZZAZIONE RETI FOGNARIE E COLLETTAMENTO DELLE ZONE NON SERVITE ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI LOC. PRAIE E POTENZIAMENTO FUNZIONALE DELLE FASI DI DEPURAZIONE"**

CUP **D53H18000110006**

CIG **9529253C55**

CPV: **45232411-6 - Lavori di costruzione di condotte per acque reflue**

45232430-5 - Lavori in impianti per il trattamento dell'acqua

Il luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Belvedere Marittimo.

3. IMPORTO E CATEGORIA DEI LAVORI, FINANZIAMENTO, LUOGO E TERMINE DI ESECUZIONE, VALIDAZIONE

3.1 Importo complessivo (IVA esclusa): € 1 629 000,00

3.2 Oneri della sicurezza D.Lgs. 81/2008 non soggetti a ribasso (IVA esclusa): € 25 000,00

Categoria	Prevalente/ Scorporabile	Qualific. obbligatoria	Importo al netto di IVA	% di incidenza	Subappaltabile
OG6 - Acquedotti, gasdotti , oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	Prevalente	SI	1.211.571,62 €	74,37 %	Nei limiti di legge
OS22 Impianti di potabilizzazione e depurazione	Prevalente	SI	417.428,38 €	25,63 %	Nei limiti di legge

3.3 Forma del contratto e modalità di determinazione del corrispettivo

3.3 Forma del contratto e modalità di determinazione del corrispettivo

Contratto nelle modalità previste ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, con corrispettivo da determinarsi a misura, ai sensi dell'art. 59, comma 5 bis, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016. Il contratto di appalto verrà stipulato con corrispettivo a **CORPO**, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. dddd) e dell'art. 59, comma 5 bis, del D. Lgs. 50/2016.

La contabilità dei lavori sarà effettuata a misura e agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione dell'importo dei lavori eseguiti, l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto; la tabella dei gruppi di lavorazioni ritenute omogenee sarà inserita nel contratto di appalto.

3.4 Finanziamento dei lavori e pagamenti

I lavori sono finanziati a valere su è finanziata mediante il contributo a valere sul POR CALABRIA 2014/2020. Azione 6.3.1 – PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CALABRIA APPROVATO CON DGR 160 DEL 13.05.2026 – DELIBERA CIPE N.26/2016.

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto d'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo a misura di legge da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del citato decreto, è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di **Euro 150.000,00**

Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori sarà rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento dovrà precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci.

3.5 Termine di esecuzione del contratto

Il termine di esecuzione dei lavori è previsto in **180 gg (centoottanta)**, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Ente, in caso in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta; l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

3.6 Validazione

Il progetto esecutivo dei lavori, validato con verbale di validazione del 05.12.2022, è stato approvato con deliberazione della giunta comunale n. 129 del 05.12.2022.

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso mediante offerta a prezzi unitari.

5. VARIANTI

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 comma 1, lett. a), del Codice, nonché dagli articoli 2.3 e nel Capitolato speciale di appalto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di apportare, durante l'esecuzione dell'appalto, modifiche contrattuali non sostanziali - e quindi tali da non alterare considerevolmente gli elementi del contratto originariamente pattuiti -, così come previsto dall'art. 106, comma 4, del D. Lgs 50/2016.

6. TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE E DOCUMENTI DA PRESENTARE

L'intera procedura di gara è svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del Codice.

L'offerta e la documentazione richiesta, per come di seguito specificata, dovrà pervenire esclusivamente in formato elettronico e firmata digitalmente tramite la piattaforma telematica all'indirizzo <https://belvederemarittimo.tuttogare.it>, previa registrazione alla stessa, **entro il termine perentorio delle ore ----- del giorno -----**.

È responsabilità dei concorrenti l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine di presentazione dell'offerta sopraindicato, anche atteso che la piattaforma telematica non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione.

Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione comporta la non ricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura.

I concorrenti esonerano la stazione appaltante e il gestore della piattaforma telematica da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere la piattaforma ed a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (domanda di partecipazione e offerta economica) devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

7. DOCUMENTAZIONE DI GARA

I documenti progettuali e di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto all'indirizzo internet: <https://belvederemarittimo.tuttogare.it>

In merito a tali documenti si veda i successivi articoli della presente lettera di invito.

8. COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione invia le comunicazioni di cui agli artt. 76 e 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente in sede di presentazione dell'offerta¹ (o strumento analogo solo in caso di partecipazione di operatori esteri). Il concorrente è pertanto tenuto a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica certificata; in assenza di tale comunicazione l'Amministrazione non è responsabile per l'avvenuta mancanza di comunicazione.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di

consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara diverse dalle comunicazioni di cui al punto precedente, avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso sul portale telematico <https://belvederemarittimo.tuttogare.it>. L'Amministrazione non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.

Anche eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell'Amministrazione, inerenti la documentazione di gara vengono pubblicate sul portale telematico <https://belvederemarittimo.tuttogare.it> nella sezione "Comunicazioni" posta all'interno della pagina dedicata alla gara.

9. CHIARIMENTI

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla presente procedura dovranno essere formulate attraverso l'apposita funzione "chiarimenti", nella pagina di dettaglio della presente gara, entro e non oltre le ore _____ del _____

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti formulati successivamente al termine indicato. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste di chiarimenti formulate in tempo utile da parte degli operatori economici verranno fornite entro il 21.11.2022 e pubblicate sul Sito nella sezione "Comunicazioni" posta all'interno della pagina di dettaglio della gara.

10. REGISTRAZIONE AL SISTEMA FVOE

Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi dal 27 ottobre 2022 al servizio Fascicolo virtuale dell'operatore economico - FVOE. Il nuovo **Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico**, come sancito dalla Delibera n. 464/2022, permette rispettivamente alle **Stazioni Appaltanti** e agli **Enti aggiudicatori** l'acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico.

L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio FVOE, indica a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare.

Il sistema rilascia un "**PASSOE**" da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l'obbligo per l'OE di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "**PASSOE**" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti. Esso consente la corretta identificazione del concorrente e, qualora lo stesso si presenti in forma aggregata, di tutti i soggetti che lo compongono.

Il PASSOE deve essere acquisito per tutti i concorrenti, anche nel caso in cui la stazione appaltante scelga di operare mediante l'inversione procedimentale prevista dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 55/19 fino al 30/6/2023, per i settori ordinari, e dall'articolo 133 comma 8, del codice dei contratti pubblici per i settori speciali.

Il mancato inserimento del PASSOE nella busta contenente la documentazione amministrativa dà luogo all'attivazione della procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del codice, da parte della stazione appaltante, con conseguente esclusione dalla gara in caso di mancata regolarizzazione nel termine all'uopo assegnato;

In caso di ricorso all'avvalimento ex articolo 89 del Codice, l'impresa ausiliaria acquisisce il PASSOE che è incluso nel documento di partecipazione da parte dell'operatore economico.

In caso di ricorso al subappalto ex articolo 105 del Codice, l'impresa subappaltatrice produce il PASSOE con le modalità di cui alla lett. b).

L'aggiudicatario, contestualmente alla trasmissione della dichiarazione di cui al comma 7 del succitato articolo, genera il PASSOE relativo al rapporto di subappalto al fine di consentire alla stazione appaltante le verifiche dell'impresa subappaltatrice.

11. CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti dovranno effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **140,00**, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020, reperibile sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice. All'esito del soccorso istruttorio, in caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

12. MOTIVAZIONE MANCATA SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'intervento non è articolabile in lotti funzionali, né in lotti prestazionali, in quanto la fruibilità della rete fognaria viene garantita solo nel suo complesso.

13. SOPRALLUOGO

Per questa procedura non è richiesto obbligo di sopralluogo assistito.

14. SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi a presentare richiesta d'invito, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016: -

- I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. a): gli imprenditori individuali, anche artigiani e le società, anche cooperative; -
- I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b): i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; -
- I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. c): i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d): i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e): i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. f): le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. g): i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

E' fatto **DIVIETO**, a pena di esclusione, agli operatori economici di presentare richiesta di invito in più di un raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ed in forma individuale qualora

partecipino ad un raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio che presenta richiesta di invito.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a quest'ultimi è fatto divieto di presentare richiesta d'invito in qualsiasi altra forma alla presente procedura; in caso di violazione sono esclusi dal sorteggio sia il consorzio sia il consorziato. Non è però ammesso che due o più operatori economici invitati singolarmente presentino offerta in RTI fra di loro.

15. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici dovranno essere in possesso, pena l'inammissibilità, già al momento della richiesta di invito dei sottoelencati requisiti i quali dovranno, sempre a pena di esclusione, essere mantenuti per tutta la durata della successiva procedura di affidamento.

15.1 Requisiti di ordine generale

Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., comprese quelle previste dalla normativa antimafia.

Ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera c), i mezzi di prova ritenuti adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali sono quelli elencati dalle apposite Linee guida emanate dall'ANAC in conformità a quanto previsto dall'art. 80 comma 13 del Codice (Determinazione ANAC n. 1008 del 11 ottobre 2017 - Linee guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice"), in quanto compatibili con le modifiche introdotte nel Codice degli appalti successivamente alla loro approvazione;

15.2 Requisiti di idoneità professionale

- **Iscrizione alla C.C.I.A.A.** (Registro delle Imprese) ovvero, se imprese non italiane residenti in uno Stato U.E., in analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza. I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lettere d), e), f) e g) del Codice il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle Imprese tenuto dalla competente Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto;
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica;
- **iscrizione all'apposito Albo ai sensi del DM 23/06/2004**, se cooperative o consorzi di cooperative, oltre all'iscrizione di cui al punto a);

15.3 Requisiti tecnico professionale per lavori

Relativamente ai requisiti tecnico professionali per l'espletamento delle lavorazioni speciali prevalenti di cui alla Tabella precedente, l'operatore deve essere in possesso

- **Categoria OG 6 – classifica III – Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione.** In particolare l'attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice e 61 del DPR 207/2010, la qualificazione nella categoria OG 6 con classifica adeguata ai lavori da assumere (CLASSIFICA almeno III bis).
- **Categoria OS 22 – classifica II – Impianti di potabilizzazione e depurazione.** In particolare l'attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice e 61 del DPR 207/2010, la qualificazione nella categoria OS 22 con classifica adeguata ai lavori da assumere (CLASSIFICA almeno II).

(In applicazione dell'art 216, comma 14 del Codice, in attesa dell'adozione delle linee guida ANAC di cui all'art 83, comma 2, secondo periodo, per la presente procedura si applicano le disposizioni di cui alla Parte II Titolo III e relativi allegati del DPR 207/2010 per la parte ancora valida). Ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D.P.R. 207/2010, e con esclusione delle classifiche I e II, i concorrenti devono, altresì, essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da

soggetti accreditati (nell'ipotesi in cui l'attestato SOA riporti una certificazione di qualità scaduta, perché non ancora aggiornato, il concorrente dovrà indicare nel DGUE gli estremi della certificazione in corso di validità posseduta. Si precisa che l'attestazione SOA sarà acquisita direttamente dalla Stazione appaltante tramite consultazione della banca dati ANAC relativa all'"Elenco delle Imprese qualificate"). Nell'ipotesi in cui, anteriormente alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, sia scaduto il quinquennio di validità della attestazione SOA, ovvero il triennio per la verifica intermedia, l'impresa potrà partecipare alla gara alle seguenti condizioni (fermo restando che l'efficacia dell'eventuale aggiudicazione è subordinata, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica/rinnovo): inserimento nella "Documentazione amministrativa" della richiesta alla SOA di rinnovo dell'attestazione o di verifica triennale, presentata nei termini di legge (cfr. rispettivamente artt. 76 e 77 del D.P.R. 207/2010), nonché della copia del contratto di rinnovo/verifica triennale stipulato con la SOA. I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lettere d), e), f) e g) del Codice il requisito relativo al possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, comma 8 del Codice, deve essere posseduto:

per i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari, le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete e i GEIE di TIPO ORIZZONTALE, dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40% (quaranta per cento) e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% (dieci per cento). Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio o rete o GEIE, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti;

per i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari, le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete e i GEIE di TIPO VERTICALE, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori di tale categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola;

per i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari, le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete e i GEIE di TIPO MISTO consistenti in raggruppamenti di tipo verticale, nel quale l'esecuzione della categoria prevalente e/o della/e categoria/e scorporabile/i risulta/no assunta/e da sub-associazioni di tipo orizzontale, valgono le regole sopra esposte per ciascun tipo di raggruppamento. Si precisa tuttavia che la categoria prevalente dovrà essere eseguita o dalla sola mandataria o, in alternativa, dalla mandataria in raggruppamento di tipo orizzontale, secondo le percentuali di partecipazione sopra indicate, e che l'importo di ogni singola categoria scorporabile può essere coperto o da una sola mandante o da più di una mandante a condizione che almeno una di esse sia qualificata per almeno il **40 %** dell'importo e le altre per il **10 %**, fermo restando la copertura dell'intero importo della categoria scorporabile.

15.4 Requisiti economici finanziari

Ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera b) del D. Lgs.50/2016 e allegato 17 parte I):

- avere un fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto della concessione riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili non inferiore avere un fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto della concessione riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili non inferiore ad una volta e mezza il valore dell'importo posto a base d'asta per oneri di sicurezza IVA esclusa. Tale valore di riferimento si ritiene sia sufficiente a garantire la solidità dell'operatore economico. Ove le informazioni sul fatturato non sia disponibile, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

16. PREDISPOSIZIONE DELL'OFFERTA

Il plico informatico è costituito da:

Busta A – Documentazione amministrativa

Busta B - Offerta economica

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nell'offerta economica, **costituirà causa di esclusione** ove tale inserimento costituisca anticipazione del prezzo offerto del concorrente o, comunque, consenta la ricostruzione del prezzo offerto.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (domanda di partecipazione, offerta tecnica e offerta economica) devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i..

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i..

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. **Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.**

Ai sensi dell'articolo 59, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 9, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sono considerate irregolari le offerte:

- che non rispettano i documenti di gara;
- che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nella presente lettera di invito;
- giudicate anormalmente basse.

Ai sensi dell'articolo 59, comma 4, del citato D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sono considerate inammissibili le offerte:

- per le quali si ritiene possano sussistere gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- che non hanno la qualificazione necessaria;
- il cui prezzo è pari o superiore all'importo posto a base di gara.

Si precisa, inoltre, che:

per la partecipazione alla presente gara, in quanto procedura negoziata, non è dovuta l'imposta di bollo (cfr. Risoluzione Agenzia delle entrate 5/1/2021 n. 7, "Imposta di bollo sulle Istanze di partecipazione a gare");

16.1 Busta A – Documentazione amministrativa

Nella busta A dovrà essere inserita:

- a) **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE**, obbligatoriamente redatta in lingua italiana o corredata da traduzione giurata, da rendere preferibilmente utilizzando il modello predisposto dalla stazione appaltante **Modello 1 – Domanda di partecipazione e dichiarazione**, ai sensi del DPR 445/00, attestante il possesso dei requisiti nonché tutti gli altri elementi riportati nel medesimo modello.

L'operatore economico deve indicare i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che ricoprono o i soggetti cessati che abbiano ricoperto nell'anno antecedente la data di invio della presente lettera di invito le cariche di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; in particolare:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico,
- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico,
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico,
- in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro. Si precisa che:
- in caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi;
- in presenza di socio unico persona giuridica o, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, in presenza di socio di maggioranza persona giuridica (che detiene una quota non inferiore al 50%), devono essere indicati tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al comma 3 del citato art. 80 del Codice nell'ambito di tale
- socio persona giuridica;
- in caso di due soli soci, persone giuridiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al comma 3 del citato art. 80 del Codice nell'ambito di ciascuna di tali persone giuridiche.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo

b) **MODELLO DI DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) allegato alla presente:** Tale documento è finalizzato alla dimostrazione del possesso di ordine generale e speciale dei cui rispettivamente all'art. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e deve essere compilato nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (pubblicato in GUUE L 3/16 del 6 gennaio 2016);
- Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016, n. 3 a titolo "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016);

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Il documento di gara unico europeo deve essere reso e sottoscritto ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i in attuazione dell'art. 59 direttiva 2014/24/UE (appalti pubblici settori ordinari) compilando il modello presente sul Sistema, secondo quanto di seguito indicato:

- dal legale rappresentante del concorrente;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate.

Nel caso di un procuratore va trasmessa – a pena di esclusione – la relativa procura.

Si precisa che nella **Parte II**:

Lettera A: Informazioni sull'operatore economico - dovranno essere dichiarati i dati identificativi dell'operatore economico, le informazioni generali e la forma di partecipazione.

Lettera B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico - dovranno essere riportati i dati identificativi (ovvero la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta): del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio (cfr. Cons. di Stato, A.P., 6.11.2013, n. 24: per "socio di maggioranza" si intende il socio persona fisica con partecipazione pari o superiore al 50% oppure due soci con partecipazione paritaria al 50%). Per quanto riguarda i procuratori generali e i procuratori speciali muniti di poteri gestionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti, cosicché, per sommatoria, possano configurarsi poteri analoghi a quelli che lo statuto attribuisce agli amministratori si fa riferimento a quanto stabilito dal Cons. di Stato, A.P., n. 23/2013.

N.B.: i dati di cui sopra devono essere riportati anche con riferimento ai cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di trasmissione della presente lettera di invito.

Lettera C: Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - Avvalimento), da compilarsi solo in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, dovranno essere indicati:

- i dati richiesti in caso di avvalimento;
- dovrà inoltre essere allegata la documentazione indicata nel seguito della presente lettera di invito.

Lettera D: Informazioni concernenti i subappaltatori - dovranno essere riportate le indicazioni relative al subappalto. In particolare il concorrente che intende ricorrere al subappalto dovrà barrare la casella "SI" e dovrà indicare le prestazioni che intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale.

Parte III: Motivi di esclusione

Non è ammessa la partecipazione alla presente procedura di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, lettere a), b), b-bis), c), d), e), f), e g), commi 2, 4 e 5, lettere a), b), c), c-bis), c-ter), c-quater), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), e m), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'operatore rende le dichiarazioni circa l'insussistenza delle cause di esclusione con riferimento ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Lettera A: Motivi di esclusione legati a condanne penali - il possesso del requisito di cui ai commi 1, 2 e 5, lett. l) dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente mediante utilizzo del modello di DGUE. La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 80 (in carica o cessati) indicando il nominativo dei singoli soggetti (cfr. Linea guida del MIT del 18.7.2016 sulla compilazione del DGUE). Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio le suddette dichiarazioni, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Lettere:

- **B** - Motivi legati al pagamento delle imposte o contributi previdenziali;
- **C** - Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali;
- **D** - Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro dell'Amministrazione aggiudicatrice o dell'Ente aggiudicatore.

Nella Parte IV: Criteri di selezione:

L'operatore economico concorrente dovrà rendere le informazioni di cui alla lettera A: IDONEITÀ.

Nella Parte VI: Dichiarazioni finali:

Dichiarazione resa e sottoscritta, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., dal legale rappresentante dell'operatore economico, corredata dal documento di identità del dichiarante;

c) "MODELLO 2 - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE - CONCORRENTE"

Gli operatori economici dovranno, altresì, produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale rendono le dichiarazioni integrative per

la partecipazione alla gara e dichiarano l'accettazione incondizionata delle condizioni generali per la partecipazione alla gara stessa.

d) **DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI DEL CAPITOLATO SPECIALE E DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA**

- e) **PASSOE** rilasciato dal sistema AVCPass dell'ANAC, di cui all'art. 2, comma 3.2 delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità di vigilanza che rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica, tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativi, ed economico-finanziari. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPass) secondo le istruzioni ivi contenute e, individuata la procedura di affidamento cui intendono partecipare (attraverso il CIG), ottenere dal sistema un PASSOE, da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Il PASSOE deve essere firmato digitalmente.

Si precisa che nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E., il PASSOE dovrà contenere l'elenco di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, il consorzio ordinario di concorrenti, il GEIE, ed essere firmato digitalmente da tutte le Imprese indicate nell'elenco. Il PASSOE sarà inserito a sistema dalla mandataria. Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice dovranno essere inserite nel PASSOE del concorrente anche le imprese consorziate esecutrici, con relativa firma digitale. Trattandosi di strumento necessario per l'espletamento dei controlli, qualora il PASSOE non fosse prodotto, o quello presentato non fosse conforme, sarà attivata nei confronti del concorrente la procedura di soccorso istruttorio di cui al successivo articolo 19, con assegnazione di un termine, a pena di esclusione, per la produzione o l'integrazione del PASSOE.

f) (Per i raggruppamenti temporanei già costituiti):

- **MANDATO COLLETTIVO** irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, in copia, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

g) (Nel caso di consorzio ordinario di concorrenti o GEIE già costituiti):

- **ATTO COSTITUTIVO** e statuto del consorzio o GEIE, in copia, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
- DICHIARAZIONE in cui si indica la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati o raggruppati.

h) (Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti)

- dichiarazione attestante:
 - l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
 - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a

norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

i) (Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete):

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
 - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale, in seguito: CAD), recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
 - dichiarazione che indichi le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo;
 - in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
 - in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei; c. le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD. Le dichiarazioni integrative di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

j) MODELLO 3 - DICHIARAZIONE CARICHI PENDENTI

- k) **In caso di AVVALIMENTO** dei requisiti il concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

In tal caso il concorrente deve obbligatoriamente allegare alla domanda di partecipazione alla gara:

- una sua dichiarazione verificabile ai sensi della vigente normativa, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- una dichiarazione sottoscritta digitalmente da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento da rendersi mediante compilazione del modello DGUE allegato alla presente (contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI);
- una dichiarazione sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- una dichiarazione sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Le citate dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. e dalle stesse possono derivare conseguenze penali di cui all'art. 76 del medesimo DPR 445/2000 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia.

Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. alla presente gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Ai sensi dell'art. 89, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione.

Il contratto di avvalimento, a pena di esclusione, secondo quanto indicato nell'art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e nella determina AVCP n. 2/2012, deve riportare in modo esplicito compiuto ed esauriente l'oggetto del contratto di avvalimento, vale a dire le risorse e i mezzi prestati, da elencare "in modo determinato e specifico". Pertanto il contratto di avvalimento non può sostanzarsi nell'impegno generico "a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui il concorrente è carente".

- l) Trova altresì applicazione il disposto degli artt. 88 e 89 del DPR n. 207/2010 e s.m.i., in quanto compatibili ai sensi dell'art. 216, comma 14.

m) COPIA DELLA CERTIFICAZIONI SOA IN CORSO DI VALIDITA'

- n) **CAUZIONE PROVVISORIA** a garanzia della stipula del contratto per un ammontare pari al 1% del valore dell'importo a base di gara, ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. n° 50/2016. *(Si precisa che, ai sensi dell'art. 1, c. 4, del D.L. n. 76/2020, convertito dalla L. n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito dalla L. n. 108/2021, sino al 30.6.2023 il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello*

previsto dall'art. 93). La garanzia può essere costituita, a scelta dell'offerente, fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e s.m.i., a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve avere validità di 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo fissato nella presente lettera per la presentazione dell'offerta. Tale garanzia dovrà essere presentata in originale. La garanzia anche costituita in contanti o assegno circolare o in titoli del debito pubblico, a pena di esclusione ed ai sensi dell'art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., deve contenere l'impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Tale garanzia provvisoria dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Per quanto qui non previsto trova applicazione l'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. I concorrenti in possesso della certificazione di qualità, per le categorie di prestazioni da eseguire e per le quali si qualificano, potranno usufruire del beneficio della dimidiazione della garanzia. Per fruire di tale beneficio i concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., segnalano, in sede di gara, il possesso del predetto requisito e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti. In particolare, l'operatore economico dovrà allegare congiuntamente alla documentazione qui richiesta fotocopia resa autentica della certificazione di qualità. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni indicate nell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la ditta potrà usufruire delle altre forme di riduzione della garanzia nei limiti indicati dalla citata normativa; anche in tale caso devono essere prodotte copie rese conformi agli originali delle certificazioni possedute. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Si precisa inoltre che in caso di R.T.I. o in caso di consorzio ordinario la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese riunite e/o consorziate risultino certificate. In questo caso è necessario allegare le certificazioni di ciascuna impresa. In caso di decadenza o revoca dall'aggiudicazione per inadempimento degli obblighi gravanti sull'aggiudicatario prima della stipula del contratto, ovvero per accertata mancanza in capo allo stesso dei requisiti richiesti, la stazione appaltante provvederà all'incameramento della garanzia provvisoria, fatto salvo il diritto al maggiore danno, riservandosi la facoltà di aggiudicare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria finale. Tale facoltà può essere esercitata anche nel caso di rinuncia all'appalto, in caso di fallimento, di risoluzione o recesso, senza che in ogni caso da suddette circostanze derivi alcun diritto per i concorrenti utilmente collocati in graduatoria;

- o) **IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE**, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del codice dei contratti, qualora l'offerente risultasse affidatario ai sensi dell'art. 93, c.8 del Codice. Tale impegno non è dovuto se l'operatore economico è costituito

da microimprese, piccole e medie imprese e raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;

- p) **RICEVUTA ATTESTANTE IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO PREVISTO** dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020, reperibile sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara". Per il pagamento del contributo attenersi alle modalità riportate nel sito internet dell'ANAC (www.anticorruzione.it). I partecipanti devono indicare nella causale: la propria denominazione, la denominazione della stazione appaltante e l'oggetto del bando di gara, il CIG. **Il mancato pagamento, è causa di esclusione dalla procedura di selezione.**

16.2 Busta B – Offerta economica

Nella Busta B deve essere inserita, a pena di esclusione dalla gara:

- a) **OFFERTA ECONOMICA**, predisposto sul modello disponibile sulla piattaforma di negoziazione;

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 nell'offerta, a pena di esclusione, il concorrente dovrà indicare i costi della manodopera ed i costi per la sicurezza aziendali.

Si precisa che:

- quanto agli oneri aziendali della sicurezza, che essi si identificano nei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sostenuti ex lege dall'operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa, commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc., e comunque, diversi da quelli da interferenze. Gli oneri aziendali concernenti la sicurezza che devono essere indicati nell'offerta economica sono quindi quelli sostenuti dall'operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del D.Lgs. 81/2008, imputati allo specifico appalto. L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di valutare la congruità degli oneri della sicurezza afferenti all'impresa, ai sensi del comma 5 lett. c) dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., indicati dai concorrenti in sede di presentazione dell'offerta, richiedendo il dettaglio delle voci che li compongono;
- quanto ai costi della manodopera indicati dall'offerente, che essi non dovranno essere inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23 comma 16 del Codice. La stazione appaltante procederà, prima dell'aggiudicazione, a verificare il rispetto di quanto sopra rispetto al concorrente primo in graduatoria. In tale caso ove sia ravvisato che i costi della manodopera siano inferiori a quanto previsto all'art. 97 comma 5 lettera d) del Codice sarà richiesto per iscritto, all'offerente, tramite pec, spiegazioni, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni. Ove fosse confermato che i costi della manodopera dell'offerente siano inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23 comma 16 del Codice, la stazione appaltante escluderà l'offerta del concorrente in quanto anormalmente bassa.

A pena di esclusione, l'offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante della Ditta concorrente; nel caso di A.T.I., la sottoscrizione deve essere effettuata dai rappresentanti legali di ciascuna delle imprese temporaneamente raggruppate; nel caso di Consorzio dal legale rappresentante dello stesso; nel caso di Rete d'impresa:

Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica

In tal caso il modello 2 dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'organo comune e di ciascun operatore retista partecipante (o da un delegato/procuratore munito di idonei poteri di firma).

Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune

Si rinvia alle modalità di presentazione, per quanto compatibili, stabilite per il Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito oppure al Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti già costituito / G.E.I.E.

Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica

In tal caso il modello 2 dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'organo comune (o da un delegato/procuratore munito di idonei poteri di firma)

17. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, lett. a) del D.L. 77/2021 (convertito in legge dalla L. 108/2021), e dell'art. 37 del Capitolato speciale d'appalto, il subappalto è ammesso, previa autorizzazione della stazione appaltante, entro il limite massimo del 50% dell'importo contrattuale, per esigenze di unitarietà e non frammentazione dell'appalto e per le specifiche modalità di esecuzione.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105, comma 4, del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a), del Codice, in sede di esecuzione del contratto non potrà essere autorizzato il subappalto ad Impresa che abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto.

La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti nei casi previsti dall'art. 105, comma 13 del Codice.

Nei subappalti e/o subcontratti di valore pari o superiore a € 150.000,00, ovvero indipendentemente dal valore nei sub affidamenti inerenti le attività ritenute a rischio di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 1, commi 53 e 54, della legge 6/9/2012, n. 190, si applicano le disposizioni dell'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici.

18. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, la mancata produzione della documentazione richiesta e necessari per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fidejussoria è conforme allo schema tipo di cui al Decreto 19 gennaio 2018 n. 31 del Ministero dello Sviluppo Economico.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/intermediari-non-abilitati.pdf>
- <http://www.ivass.it/ivass/imprese>

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamentotemporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018, n. 31;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - o la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - o la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - o la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- o documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- o copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005);
- o duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell'art. 23 bis del d.lgs. 82/2005 se prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- o in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- o in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. La riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella prevista per la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, trova applicazione anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). **Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.**

19. SVOLGIMENTO DELLA GARA

I lavori del seggio di gara inizieranno il giorno _____, alle ore _____, in modalità telematica. La procedura è la seguente:

- Preliminarmente si procede, alla verifica, numerazione ed apertura dei plichi ricevuti, alla numerazione delle buste ivi contenute (con riferimento al numero del plico) e successivamente all'apertura della Busta "A – Documenti per l'ammissione alla gara". In tale fase la busta "B – Offerta economica" resta chiusa nel portale di gara.
- Verificata la documentazione, il Presidente del seggio di gara dichiara ammessi alle successive fasi della procedura di gara i soli concorrenti che abbiano presentato la documentazione in modo completo e formalmente corretto rispetto a quanto richiesto e che abbiano dimostrato il possesso dei requisiti di ammissione nelle forme prescritte dalla presente lettera.
- Ciò fatto si procederà e per le sole ditte ammesse all'apertura della Busta "B – Offerta economica".
- Nel caso in cui siano ammesse almeno cinque offerte si procederà, a norma dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla determinazione della soglia di anomalia applicando i commi 2, 2bis o 2ter dell'art. 97 in considerazione del numero di offerte effettivamente ammesse e si procederà a formulare la proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che avrà formulato l'offerta che più si avvicina per difetto alla soglia di anomalia come sopra determinata. Nel caso in cui le offerte ammesse siano inferiori a cinque non è esercitabile la facoltà di esclusione automatica.

20. VALIDITÀ DELL'OFFERTA:

Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data fissata quale termine ultimo per la presentazione della stessa e senza che sia intervenuto il provvedimento di aggiudicazione.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97 co. 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il Responsabile Unico del procedimento, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Le giustificazioni dovranno riguardare quanto previsto dall'art. 97, commi 4, 5, 6 e 7 del Codice.

Ai sensi dell'art. 1, c. 3 del D.L. n. 76/2020, convertito nella L. n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito nella L. n. 108/2021, sino al 30.6.2023 le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97,

cc. 2, 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. n. 50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque

La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero di offerte ammesse è inferiore a cinque.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, ai sensi degli artt. 32, comma 5, del Codice, aggiudica l'appalto. L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta, purché valida.

L'Amministrazione si riserva ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta presentata risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

23. VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC.

La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, nei suoi confronti alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

24. CONTROLLI ANTIMAFIA

La stipulazione del contratto è subordinata alle verifiche antimafia di cui all'art. 3 del D.L. 76/2020 (cd. D.L. semplificazioni).

Il controllo antimafia verrà eseguito tramite Banca Dati Nazionale Antimafia, fatta salva la consultazione della c.d. White List, ai sensi dell'art. 52 bis L. 190/2012, dell'art. 3 bis del DPR 18/04/2013, come aggiornato dal d.p.c.m. 24/11/2016, e dell'art.3 DL 76/2020.

A seguito del suddetto controllo, la stazione appaltante procederà alla stipula del contratto, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

25. STIPULA DEL CONTRATTO

La stazione appaltante stipulerà il contratto con l'impresa che avrà offerto le condizioni più vantaggiose, **previa verifica dei requisiti di qualificazione richiesti dalla presente lettera.**

I documenti potranno essere prodotti in originale, in copia autentica o in copia semplice con allegata la relativa dichiarazione di conformità all'originale firmata dal legale rappresentante secondo quanto disposto dagli artt. 18 e 46 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..

A tal fine si rammenta che ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. *"chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia".*

La stipula deve aver luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario, purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali relativi alla stipulazione del contratto.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita inoltre, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

26. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA

Costituiscono causa di immediata esclusione dalla gara tutte le omissioni, manchevolezze, deficienze e ritardi nell'osservanza delle disposizioni del bando, per cui non sia utilizzabile il soccorso istruttorio, in particolare:

cause di esclusione dopo l'apertura dei plichi:

- la mancanza di uno dei requisiti soggettivi di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- la sussistenza di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- offerta pervenuta oltre i termini di scadenza;
- mancato inserimento dell'offerta economica nell'apposita busta telematica "B – Offerta economica" separata quindi dalla busta telematica "A – Documentazione amministrativa";
- ove il concorrente non sia in possesso delle corrispondenti qualificazioni, l'omessa indicazione di avvalersi del subappalto per le categorie a qualificazione obbligatoria scorponabili e subappaltabili, previste dal bando di gara, ove non si partecipi in raggruppamento temporaneo con imprese in possesso di detti requisiti o non ci si avvalga per detti requisiti dell'istituto dell'avvalimento;
- ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice la partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero la partecipazione alla gara anche in forma individuale qualora si partecipi alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete;
- la partecipazione in qualsiasi altra forma, alla medesima gara, dei consorziati per i quali i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) partecipano; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il Consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale;
- la partecipazione del concorrente a più di un consorzio stabile;
- l'omesso versamento del contributo dovuto all'Autorità entro il termine di scadenza previsto per la presentazione dell'offerta quando previsto obbligatoriamente dalla procedura;
- offerta economica in aumento;
- l'offerta economica espressa in forma diversa da quella richiesta, o subordinata a condizioni (si precisa che ai sensi di quanto previsto nelle linee guida di ANAC n.

13, "la mancata accettazione della clausola sociale costituisce manifestazione della volontà di proporre un'offerta condizionata, come tale inammissibile nelle gare pubbliche, per la quale si impone l'esclusione dalla gara";

- Ai sensi dell'art. 32 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 la presentazione da parte di un concorrente di più di un'offerta. Sono parimenti esclusi i concorrenti per i quali sussistano ulteriori impedimenti ex lege alla partecipazione alla gara o, in ogni caso, alla sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici, quali ad esempio l'esistenza della sanzione dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.
- eventuale verifica negativa a campione dei requisiti speciali.
- L'inutile decorso del termine successivo alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione.

27. SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA

Nell'ipotesi che l'affidatario sia impossibilitato a dar corso o a proseguire l'esecuzione del contratto, ovvero il contratto si risolva per rinuncia o decadenza dell'aggiudicatario, per suo inadempimento ovvero per qualsivoglia altra causa allo stesso riconducibile, l'Amministrazione potrà procedere, previa valutazione della convenienza economica, allo scorrimento della graduatoria finale delle offerte, nel senso di poter affidare i lavori al concorrente che segue l'aggiudicatario nella predetta graduatoria.

La stazione appaltante, in particolare, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. In questo caso, l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

28. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del "DGUE", dei moduli contenenti le dichiarazioni integrative al DGUE e dei restanti modelli, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

In generale si evidenzia che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché l'irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni contrattuali sostitutive e del DGUE, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a 5 (cinque) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati

29. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto, pena la decadenza dall'aggiudicazione, la Ditta aggiudicataria deve presentare tutti i documenti necessari alla stipula del contratto, nei tempi (comunque non superiori a 10 giorni) e secondo le modalità richieste dal competente organo della stazione appaltante; in particolare la Ditta dovrà:

- fornire la prova documentale di tutti i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara, per quanto di sua competenza;
- presentare la garanzia definitiva con le modalità di cui alla presente lettera di invito, al Capitolato speciale di appalto ed all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- presentare le polizze assicurative ai sensi del Capitolato speciale d'appalto;
- nel caso di aggiudicazione ad ATI (non costituite): presentare la scrittura privata autenticata di cui all'art. 48, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- firmare il contratto nel giorno e nell'ora che verranno resi noti con comunicazione scritta, con avvertenza che, in caso contrario, la stazione appaltante potrà procedere alla dichiarazione di decadenza dall'aggiudicazione, all'escussione della garanzia provvisoria e all'affidamento dei lavori al concorrente che segue in graduatoria.

30. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare al Comune:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con "indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro 7 giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori il Comune procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

31. ALTRE INFORMAZIONI

- È fatto obbligo al concorrente di indicare, nell'apposito spazio previsto nell'allegato facsimile di ISTANZA DI AMMISSIONE (Mod. 1), un recapito di posta elettronica certificata (PEC) ed un recapito fax a cui saranno inviate in forma scritta tutte le comunicazioni e le richieste (ad es.: verifica della anomalia dell'offerta, comunicazione ai non aggiudicatari, cause di esclusione ecc.) riguardanti la presente procedura di gara. Delle comunicazioni e richieste indirizzate ai suddetti recapiti PEC o fax il concorrente è da ritenersi pienamente a conoscenza, senza che nessuna obiezione possa essere mossa alla stazione appaltante. È ammesso il subappalto, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., a condizione che il concorrente lo dichiari espressamente all'atto dell'offerta, utilizzando l'apposito spazio previsto nell'allegato "DGUE", con espressa indicazione delle parti del servizio che intende subappaltare. La quota parte subappaltabile non può in ogni caso superare i limiti e le condizioni previsti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- ***Si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea in relazione all'oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza (art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) e congruità della stessa – art. 69 del R.D. n. 827/1924 e s.m.i.***
- Nel caso di offerte uguali, si procederà alla aggiudicazione a norma dell'art. 77, comma 2, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e s.m.i.
- La stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare la presente lettera di invito ovvero di non procedere all'affidamento dei lavori per motivi di pubblico interesse; in tali casi le imprese concorrenti non potranno vantare diritti o pretese alcuni, né per il fatto di avere presentato offerta né per effetto del mancato affidamento.
- L'aggiudicazione resta subordinata alla verifica del possesso dei requisiti generali, economico finanziari, di capacità tecnica dichiarati dall'impresa in sede di gara, al positivo esito delle verifiche previste dalla vigente disciplina antimafia, al versamento delle spese contrattuali nei termini richiesti e alla trasmissione della documentazione dovuta dalla ditta "per la stipula del contratto".
- Ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si comunica che il contratto verrà firmato entro 60 giorni dalla efficacia dell'aggiudicazione.
- Qualora, a seguito delle verifiche, dovesse risultare che l'aggiudicatario non è in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara ovvero non rispetti gli adempimenti previsti a suo carico prima della stipula del contratto, lo stesso decadrà dall'aggiudicazione che fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa, fatto salvo il risarcimento del danno. Si rammenta che la non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, accertata in sede di verifica, comporta per il dichiarante non solo la decadenza immediata dei benefici eventualmente ottenuti sulla base della dichiarazione falsa, ma anche l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..
- Ai sensi dell'art. 209, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si comunica che il contratto non conterrà la clausola arbitrale.
- Si avverte che l'efficacia della gara e della conseguente aggiudicazione è subordinata all'esecutività di tutti gli atti preordinati alla stessa.
- Nel caso che, per il mancato verificarsi della condizione di cui sopra, non si potesse dar luogo all'aggiudicazione, nulla sarà dovuto alle Ditte partecipanti o a quella vincitrice.
- Il Responsabile Unico del Procedimento è Individuato nella persona dell'Ing. Giuliana Rosalia CANGELOSI

32. INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali forniti – sensibili e non sensibili - verranno utilizzati dal Comune di Sangineto esclusivamente in funzione e per i fini del procedimento di gara. Tali dati possono essere comunicati ad altri soggetti o diffusi, se necessario, per le medesime finalità. Le operazioni di trattamento sono eseguite da proprio personale o da altri soggetti autorizzati, di norma con mezzi elettronici o automatizzati e seguendo i principi di liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza. L'interessato può esercitare i diritti sanciti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Il mancato conferimento dei dati pregiudica la partecipazione alla procedura di affidamento.

33. PROCEDURE PER EVENTUALE RICORSO

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Calabria, sede di Catanzaro.

I ricorsi possono essere notificati all'Amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. Avverso le operazioni di gara potrà essere notificato ricorso entro 30 giorni dal ricevimento dell'informativa.

In ogni caso, per la corretta gestione del ricorso o dei ricorsi, si veda l'art. 120 del D.Lgs. 104/2010.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Giuliana Rosalia Cangelosi

MODELLO 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE

Al Comune di Belvedere Marittimo
P.zza M. Mistorni
87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS)

OGGETTO:	LAVORI PER LA “REALIZZAZIONE RETI FOGNARIE E COLLETTAMENTO DELLE ZONE NON SERVITE ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI LOC. PRAIE E POTENZIAMENTO FUNZIONALE DELLE FASI DI DEPURAZIONE”
	IMPORTO COMPLESSIVO € 2 150 000,00
	(ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dall'art. 51 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77)
	CUP D53H18000110006 CIG 9529253C55

Il/la sottoscritto/a
nato/a a il
in qualità di
dell'impresa
con sede in
con codice fiscale partita IVA n.
PEC email
Telefono fax

CHIEDE

Di partecipare alla gara in oggetto:

- ☐ impresa singola;
☐ consorzio ☐ stabile ☐ ex art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
☐ impresa ☐ singola ☐ avvalente ☐ con ☐ l'impresa/e ☐ ausiliaria/e
.....;
☐ capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo

☐ orizzontale ☐ verticale ☐ misto con le imprese

.....;
.....;

☐ mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo

☐ orizzontale ☐ verticale ☐ misto con le imprese

.....;
.....;

☐ impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice;

☐ impresa aggregata capofila della aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l'impresa richiedente e le ulteriori imprese aggregate

☐ impresa aggregata aderente al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l'impresa aggregata capofila e le ulteriori imprese aggregate

A tal fine ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste dal vigente ordinamento per le procedure in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

DICHIARA

1) che l'impresa rappresentata è iscritta alla CCIAA di _____, numero di iscrizione _____, data di iscrizione _____, con durata prevista fino al _____
oggetto dell'attività _____

forma giuridica: _____;

2) che i soggetti con potere di rappresentanza e i direttori tecnici, attualmente in carica, sono:

Cognome e nome	Luogo e data nascita	Residenza	Carica ricoperta

N.B.: indicare i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi.

- 3) che nell'anno antecedente la data della pubblicazione del bando per l'affidamento dei lavori in oggetto sono cessati dalla carica, quali organi di amministrazione i seguenti soggetti:

<i>Cognome e nome</i>	<i>Luogo e data nascita</i>	<i>Carica ricoperta, data cessazione</i>

N.B.: Elencare le persone fisiche che avevano potere di rappresentanza, di direzione e controllo e i direttori tecnici.

- 4) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
- 5) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento.
- 6) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici previste dall'articolo 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del D.Lgs. 50/2016 e in ogni altra situazione soggettiva che possa determinare l'esclusione dalla procedura e/o l'incapacità a contrattare con la Pubblica amministrazione in particolare:

con riferimento al comma 1 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, dichiara che nei confronti del dichiarante e delle persone fisiche indicate al punto 2) e 3) della presente dichiarazione (e comma 3 art. 80 del D.Lgs. 50/2016):

A) non è stata pronunciata* alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, anche riferita ad un subappaltatore nei casi di cui all'art. 105 comma 6 del Codice, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminoso o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

* ☐ se ne sono stati pronunciati, per i reati¹ di seguito indicati, a carico di:

Cognome e Nome	Data Sentenza / decreto	Reato e pena applicata

e che nei confronti dei soggetti cessati elencati al punto 3) della presente dichiarazione (*barrare il caso che ricorre*):

☐ non ne sono stati pronunciati, oppure

☐ ne sono stati pronunciati, per i reati² di seguito indicati, a carico di:

Cognome e nome	Data Sentenza / decreto	Reato e Pena applicata

oppure pur trovandosi in una delle situazioni di cui al punto 12) lett. A),

DICHIARA

a1) che il reato è stato depenalizzato; a2) è intervenuta la riabilitazione; a3) il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna; a4) la condanna è stata revocata;

oppure

a5) poiché la sentenza definitiva non ha imposto una pena detentiva superiore a 18 mesi oppure ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 dell'art. 80,

DICHIARA

di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Al fine di dimostrare quanto dichiarato, allega:

(N.B.: Se la stazione appaltante ritiene che le misure dichiarate di cui al punto precedente siano sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico);

oppure

a6) trovandosi uno o più dei soli soggetti cessati dalla carica nel corso dell'anno precedente, (soggetti sopra indicati al punto 3) in una delle situazioni di cui al punto 11) lett. A),

DICHIARA

1 Devono essere dichiarate tutte le condanne penali subite, ivi comprese quelle per le quali si abbia beneficiato della non menzione, ad eccezione di quelle relative a reati depenalizzati, ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna stessa.

2 La dichiarazione segue le stesse regole indicate nella precedente nota.

che l'impresa si è completamente e effettivamente dissociata dalla condotta penalmente sanzionata.

A dimostrazione di ciò, allega: _____

con riferimento al comma 2 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016,

B) non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. (Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia);

con riferimento al comma 4 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016,

C1) non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. (Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015).

oppure

C2) sono state commesse:

violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, ma l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe (purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande);

con riferimento al comma 5 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016,

D) non si ricade in alcuna delle seguenti fattispecie:

- a) presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- b) l'operatore economico si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
- c) l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) la partecipazione dell'operatore economico determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del Codice, non diversamente risolvibile;

- e) vi sia una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- f bis) che non ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- f ter) che la ditta che rappresenta non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
- g) l'operatore economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. (L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);
- i) l'operatore economico non presenta la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifica la sussistenza del medesimo requisito;
- l) l'operatore economico, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulta abbia denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- m) l'operatore economico si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

In caso contrario: indicare in quale fattispecie si ricade: _____

oppure pur trovandosi in stato di fallimento o in esercizio provvisorio o ammessa al concordato preventivo, rientra nella fattispecie di cui all'art. 110 comma 3 del Codice.

- **(barrare la casella interessata)**
- **(per imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)**
- ☐ che la ditta non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

ovvero (per imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18.01.2000)

- ☐ ai sensi dell'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che la ditta è in regola con le norme della suddetta legge e che l'ufficio competente ad attestare l'avvenuta ottemperanza da parte del concorrente è _____ presso la provincia di _____;
- di applicare a favore dei lavoratori dipendenti e non (per questi ultimi se e quando previsto dalle norme) o, in quanto Cooperativa, anche verso i soci, e di impegnarsi a far applicare ad eventuali imprese subappaltatrici, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la

zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;

- che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte):

Posizione	Sede di:	Matricola nr.
INPS		
INAIL		
CASSA EDILE		

- che il concorrente non è incorso nei due anni precedenti alla data della gara nei provvedimenti previsti dall'art. 44 del D.Lgs. 25.7.1998 n. 286 sull'immigrazione per gravi comportamenti ed atti discriminatori;
 - (barrare la casella corrispondente)
 - ☐ di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge n. 383/2001;
 - ovvero
 - ☐ di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge n. 383/2001, dando atto che gli stessi si sono conclusi;
- 7) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. 31/5/1965 n. 575;
- 8) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla l.68/99 e di non essere incorso nei due anni precedenti alla presente procedura nei provvedimenti di cui all'art. 44 c. 7 del D.Lgs. n. 286/98 in relazione all'art. 43 del medesimo Testo Unico, per gravi comportamenti discriminatori;
- 9) di essere in regola con i versamenti dei contributi agli Enti Previdenziali
- 10) di essere in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni sui luoghi di lavoro
- 11) di non incorrere nei divieti di cui all'art. 48 comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;
- 12) l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 9 comma 2, lett. c) del D.Lgs. N. 231/01;
- 13) di essere iscritto nell'elenco dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White list) istituito presso la Prefettura della Provincia _____ in cui ha sede la propria azienda, ai sensi dell'art. 2 c. 2 del d.P.C.M. 18 aprile 2013, come modificato con d.P.C.M. 24 novembre 2016 (pubblicato nella G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017)
- 14) oppure
- 15) di non risultare censito nella Banca dati nazionale unica e di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco, con l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 92 c. 2 e c. 3 del Codice antimafia;
- 16) di essere in possesso della attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice e 61 del DPR 207/2010, la qualificazione nella categoria OS24 con classifica adeguata ai lavori da assumere (CLASSIFICA almeno III) (da allegare alla presente)
- 17) di essere in possesso di certificazione ISO 9001/2015 specifica per gli interventi richiesti dalla presente procedura.

- 18) di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, venga validamente inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:;
- 19) di essere informato, tramite apposita informativa resa disponibile dall'ente a cui è indirizzato il presente documento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seg. del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD-UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente istanza/dichiarazione viene resa.
- 20) di essersi recato sui luoghi dove devono essere effettuate le prestazioni e di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e di possedere l'attrezzatura necessaria per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della gara;
- 21) di aver preso visione ed accettare incondizionatamente i patti e le condizioni contenute nella lettera di invito e nell'allegato tecnico;
- 22) che tutti i documenti di appalto sono sufficienti ed atti ad individuare completamente le prestazioni oggetto dell'appalto ed a consentire l'esatta valutazione di tutte le prestazioni e relativi oneri connessi, conseguenti e necessari per l'esecuzione a regola d'arte delle prestazioni;
- 23) di valutare remunerativa la propria offerta e che i prezzi progettuali sono pienamente congrui;
- 24) di possedere tutte le abilitazioni previste dalla vigente normativa per le prestazioni oggetto dell'appalto;
- 25) di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e se cooperativa anche verso i soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla data dell'offerta alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni ed a rispettare le norme e procedure previste dalla Legge 19.3.1990, n. 55 e s.m.i.;
- 26) di aver tenuto conto nell'offerta degli oneri previsti per i piani della sicurezza fisica dei lavoratori;
- 27) di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla Legge n. 383/2001 e s.m.i.;
- OPPURE
- 28) di essersi avvalsi di piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla Legge n. 383/2001 e s.m.i. ma che il periodo di emersione si è concluso;

DICHIARA ALTRESI

- di avere un fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto della concessione riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili non inferiore all'importo dei lavori a base di gara IVA esclusa. Tale valore di riferimento si ritiene sia sufficiente a garantire la solidità dell'operatore economico. Ove le informazioni sul fatturato non sia disponibile, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

(IN CASO DI SUBAPPALTO) *(in assenza delle dichiarazioni di cui al presente punto, l'Amministrazione non concederà alcuna autorizzazione al subappalto)* che l'impresa **intende subappaltare** od affidare, le seguenti lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016:

- di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato ai sensi del DPR 62/2013, adottato dalla stazione appaltante e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

- che presso l'operatore economico non ricorrano le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/01: *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti"*;
- di essere a conoscenza e di accettare che, con la sottoscrizione, si attestano e confermano tutte le dichiarazioni richieste ai numeri che precedono, salvo espressa indicazione contraria che andrà allegata per iscritto.
- di essere informato/i, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

Alla presente manifestazione, si allega fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Data

F.to digitalmente

.....

Firma estesa del legale rappresentante e timbro

(Sottoscrizione autenticata ai sensi dell'art 1, lett .i), del T.U. n. 445/2000; ovvero non autenticata, ma corredata da fotocopia del documento di identità del firmatario - art. 38, c. 3, del T.U. n. 445/2000)

MODELLO 2 – DICHIARAZIONE INTEGRATIVA AL DGUE

Al Comune di Belvedere Marittimo
P.zza M. Mistorni
87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS)

OGGETTO:	LAVORI PER LA “REALIZZAZIONE RETI FOGNARIE E COLLETTAMENTO DELLE ZONE NON SERVITE ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI LOC. PRAIE E POTENZIAMENTO FUNZIONALE DELLE FASI DI DEPURAZIONE”
	IMPORTO COMPLESSIVO € 2 150 000,00
	(ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dall'art. 51 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77)
	CUP D53H18000110006 CIG 9529253C55

Il/la sottoscritto/a
nato/a a il
in qualità di
dell'impresa
con sede in
con codice fiscale partita IVA n.
PEC email
Telefono fax

A tal fine ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste dal vigente ordinamento per le procedure in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ad integrazione di quanto dichiarato nel DGUE, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.,

DICHIARA

- di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di

procedura penale, per uno dei seguenti reati: false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del Codice civile;

- che non ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- che la ditta che rappresenta non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; (Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico)
- che l'operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- che l'operatore economico non ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio e di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero non ha omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- che l'operatore economico non ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
- che l'operatore economico non ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
- che l'operatore economico non è stato sottoposto a fallimento o si trova in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i. e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l'INPS (matricola n°), l'INAIL (matricola n°) e di essere in regola con i relativi versamenti e di applicare il CCNL del settore(indicare esattamente il CCNL applicato non utilizzando frasi generiche);
- (nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.) di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione, ragione sociale, sede legale e codice fiscale di ciascun consorziato):
-
- di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante le prestazioni, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, fatte salve quelle previste da disposizioni normative in materia;
- (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo all'impresa: e dichiara di assumere l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. Inoltre prende atto che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f e g) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

- che l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente presso il quale si è iscritti è il seguente:
 - che l'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente è sito presso il seguente indirizzo:
 - che la Cancelleria Fallimentare presso il Tribunale territorialmente competente è sita presso il seguente indirizzo:
 - di autorizzare la trasmissione di eventuali comunicazioni inerenti la presente gara, di qualunque natura, presso i seguenti recapiti: fax e-mail certificata e di eleggere domicilio al seguente indirizzo
.....
.....
 - di precisare che, nell'ambito della documentazione prodotta per concorrere alla gara in oggetto, per quanto previsto dall'art. 53, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:
- ☐ u.1. non è presente alcun documento che possa contenere dati riconducibili a riservatezza di natura tecnica e/o commerciale e pertanto di autorizzare l'ostensione dei documenti a chi ne abbia legittimo interesse e diritto;

Oppure

- ☐ u.2. che nei seguenti documenti presentati a corredo dell'offerta vi sono i seguenti segreti tecnici motivati da e comprovati da ed i seguenti segreti commerciali motivati da e comprovati da (numerare ed elencare detti documenti, redigendo, per ognuno di essi, motivata e comprovata dichiarazione, da trascrivere nel seguito del presente foglio o da allegare a parte):
-
 - e pertanto di autorizzare l'ostensione dei restanti documenti a chi ne abbia legittimo interesse e diritto
 - di impegnarsi ad osservare l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., a pena di nullità assoluta del contratto.
 - ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. come introdotto dall'art. 1 della Legge n. 190/2012 e s.m.i. di non aver assunto alle proprie dipendenze personale già dipendente della stazione appaltante che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante medesima nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara.
 - di impegnarsi, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del DPR n. 62/2013, a far rispettare ai propri dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento per i dipendenti pubblici;
 - di impegnarsi a rispettare nell'espletamento delle prestazioni oggetto della presente gara il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e relative Appendici ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. adottato dalla stazione appaltante.
 - che la ditta è in possesso di attestato SOA per le seguenti categorie e classi:
 - ctg.: cl.
 - ctg.: cl.
 - Che i direttori tecnici sono:
 - - nato a il
 - - nato a il

- - nato a il
- Che detta attestazione è stata rilasciata dalla società.....,
- regolarmente autorizzata, in data.....al nr..... con validità al.....
- Eventuali ulteriori informazioni e/o note contenute nel suddetto certificato.....
.....
- (solo in caso di un'aggregazione di imprese aderenti ad un contratto di rete di cui all'art. 45, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) che ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in qualità di impresa retista indicata/mandataria/mandante, di non partecipare alla presente gara in qualsiasi altra forma prevista dal medesimo Decreto (cfr. Determinazione AVCP n. 3/2013);
(solo in caso di rete d'impresa con organo comune e soggettività giuridica) che in qualità di organo comune:
- Impegna tutte le imprese retiste aderenti al medesimo contratto, presentando la copia autentica del contratto di rete,

ovvero

- fermo restando la presentazione della copia autentica del contratto di rete, NON impegna tutte le imprese retiste aderenti al medesimo contratto ed INDICA, pertanto, la denominazione ed il codice fiscale delle sole imprese retiste con le quali concorre.....;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota di% (indicare la quota pari o superiore al 30% indicata dalla stazione appaltante ovvero quella inferiore in caso di deroga, ai sensi dell'art. 47, c. 7, D.L. n. 77/2021) e a quella femminile una quota di% (indicare la quota pari o superiore al 30% indicata dalla stazione appaltante ovvero quella inferiore in caso di deroga, ai sensi dell'art. 47, c. 7, del D.L. n. 77/2021) delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.
- di essere a conoscenza e di accettare che, con la sottoscrizione, si attestano e confermano tutte le dichiarazioni richieste ai numeri che precedono, salvo espressa indicazione contraria che andrà allegata per iscritto.
- di essere informato/i, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
- di possedere i requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 oppure l'attestazione rilasciata da S.O.A. regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la categoria OS24 ;
- di subappaltare i lavori nelle rispettive categorie.....;
- di avvalersi eventualmente del subappalto qualificante;
- di considerare remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto: i delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori; ii di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

- di accettare l'eventuale consegna anticipata dei lavori ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice entro 15 giorni dalla richiesta della stazione appaltante e previa acquisizione del Piano Operativo di Sicurezza, della cauzione definitiva e della polizza assicurativa di cui all'articolo 103 del Codice;
- Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge e indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
- di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la SA a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la SA a rilasciare copia dell'offerta e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. In tal caso il concorrente è tenuto a presentare una dichiarazione dove indicare puntualmente le specifiche parti per i quali viene opposto il diniego, e le motivazioni a comprova della sussistenza del segreto tecnico/commerciale per ciascun punto, ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a) del Codice. La mancanza di tale dichiarazione, ovvero la mera opposizione di un diniego senza alcuna motivazione a comprova dell'esistenza di segreti tecnico/commerciali, vale come tacito consenso alla divulgazione integrale dell'offerta agli interessati che ne fanno richiesta.
- attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
- Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare.
- di essere a conoscenza che, in caso di presentazione di false dichiarazioni o falsa documentazione nella presente procedura di gara, ai sensi dell'articolo 80, comma 12 del Codice, la SA dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara fino a due anni.

Alla presente manifestazione, si allega fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Data

F.to digitalmente

.....

Firma estesa del legale rappresentante e timbro

MODELLO 3 – DICHAIRAZIONE SOSTITUTIVA CASELLARIO
GIUDIZIALE E CARICHI PENDENTI

Al Comune di Belvedere Marittimo
P.zza M. Mistorni
87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS)

OGGETTO:	<p>LAVORI PER LA “REALIZZAZIONE RETI FOGNARIE E COLLETTAMENTO DELLE ZONE NON SERVITE ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI LOC. PRAIE E POTENZIAMENTO FUNZIONALE DELLE FASI DI DEPURAZIONE”</p> <p style="text-align: center;">IMPORTO COMPLESSIVO € 2 150 000,00</p> <p style="text-align: center;">(ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dall'art. 51 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77)</p> <p>CUP D53H18000110006 CIG 9529253C55</p>
----------	---

AVVERTENZA: La dichiarazione deve essere resa, **pena l'esclusione dalla gara**, singolarmente da ciascuno dei seguenti soggetti:

dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

- da un socio e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In particolare nelle Società di capitali con:

☐ sistema cd. “**tradizionale**” (disciplinato agli artt. 2380-bis e ss. del Codice civile), articolato su un “consiglio di amministrazione” e su un “collegio sindacale” il Modello deve essere reso dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza) e dai membri del collegio sindacale. Inoltre il Modello deve essere reso da coloro che risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori generali), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati);

☐ sistema cd. “**dualistico**” (disciplinato agli artt. 2409-octies e ss. del Codice civile) articolato sul “consiglio di gestione” e sul “consiglio di sorveglianza”; il Modello deve essere reso dai membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza. Inoltre il Modello deve essere reso da coloro che risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori generali), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti

significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati)

☐ sistema cd. "monistico" fondato sulla presenza di un "consiglio di amministrazione" e di un "comitato per il controllo sulla gestione" costituito al suo interno (art. 2409-sexiesdecies, comma 1, del Codice civile); il Modello deve essere reso dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza) e dai membri del comitato per il controllo sulla gestione. Inoltre il Modello deve essere reso da coloro che risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli istitori e i procuratori generali), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati).

Il/la sottoscritto/a
nato/a a il
in qualità di
dell'impresa
con sede in
con codice fiscale partita IVA n.
PEC email
Telefono fax

A tal fine ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste dal vigente ordinamento per le procedure in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ad integrazione di quanto dichiarato nel DGUE, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.,

DICHIARA

Istruzioni per la compilazione: Barrare con una X il ☐ della dichiarazione che si intende rendere.

A) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, per i seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del Codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309 e s.m.i., dall'articolo 291-quater del DPR 23 gennaio 1973, n. 43 e s.m.i. e dall'articolo 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., in quanto riconducibili alla partecipazione a

un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice penale nonché all'articolo 2635 del Codice civile;

bbis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del Codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e s.m.i.;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24 e s.m.i.;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

OPPURE



Che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne ivi comprese quelli che, con riferimento ai reati di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., hanno comportato l'applicazione di una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbiano riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definite per le singole fattispecie di reato o al comma 5 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

.....
.....

(riportare integralmente quanto indicato nella visura delle iscrizioni a proprio carico ai sensi dell'art. 33 del DPR 14.11.2002, n. 313 e s.m.i.) (il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.



E CHE

Nel caso di sentenze a carico per i reati dell'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che hanno comportato l'applicazione della pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbiano riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è stato risarcito o ci si è impegnati a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, come risulta dalla seguente documentazione che si allega alla dichiarazione:

.....
.....

- B) di aver subito le seguenti sentenze definitive di condanna passate in giudicato, ovvero le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale (indicare tutte le sentenze iscritte sul **casellario giudiziale anagrafico storico** ed anche quelle per cui sia stato concesso il beneficio della non menzione):

.....
.....
.....
.....

- C) che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo Decreto e di non avere pendenti procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza.
- D) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto
- E) anche in assenza nei suoi confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del Decreto-Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203 e s.m.i., non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal Procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio

Letta e confermata la propria dichiarazione, il dichiarante la sottoscrive.

Data, _____

Firma per esteso del dichiarante

Avvertenza: Allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore

(Sottoscrizione autenticata ai sensi dell'art 1, lett .i), del T.U. n. 445/2000; ovvero non autenticata, ma corredata da fotocopia del documento di identità del firmatario - art. 38, c. 3, del T.U. n. 445/2000)

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

VIA M. MISTORNI, 1 - 87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS)

Cod. Fisc. n. 00346830789 - Tel. 0985/887411 - Fax 0985/8874109

Sito Internet www.comune.belvedere-marittimo.cs.it

PEC: belvederemarittimo.cs.utc@pec.it

SETTORE TECNICO LL.PP. – MANUTENTIVO (SETTORE VI)



Spett.le

Operatore Economico

Oggetto:	<p>LAVORI PER LA “REALIZZAZIONE RETI FOGNARIE E COLLETTAMENTO DELLE ZONE NON SERVITE ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI LOC. PRAIE E POTENZIAMENTO FUNZIONALE DELLE FASI DI DEPURAZIONE”</p> <p>IMPORTO COMPLESSIVO € 2 150 000,00</p> <p>SCHEMA DISCIPLINARE DI GARA</p> <p>(ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dall'art. 51 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77)</p> <p>CUP D53H18000110006 CIG 9529253C55</p>
----------	--

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Comune di BELVEDERE MARITTIMO (CS) - Via M. Mistorni – 87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS)

Profilo di committente (sito internet del comune): www.comune.belvederemarittimo.cs.it

Settore competente: Ufficio Tecnico - PEC: belvederemarittimo.cs.utc@pec.it

Piattaforma gare telematiche: <https://belvederemarittimo.tuttogare.it/>

Responsabile del Procedimento: Ing. Giuliana Rosalia CANGELOSI

Informazioni di carattere procedurale possono essere reperite in orario di ufficio.

2. OGGETTO, LUOGO DI ESECUZIONE

L'oggetto dell'affidamento sono i **LAVORI PER LA "REALIZZAZIONE RETI FOGNARIE E COLLETTAMENTO DELLE ZONE NON SERVITE ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI LOC. PRAIE E POTENZIAMENTO FUNZIONALE DELLE FASI DI DEPURAZIONE"**

CUP D53H18000110006

CIG 9529253C55

CPV: **45232411-6 - Lavori di costruzione di condotte per acque reflue**

45232430-5 - Lavori in impianti per il trattamento dell'acqua

Il luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Belvedere Marittimo.

3. IMPORTO E CATEGORIA DEI LAVORI, FINANZIAMENTO, LUOGO E TERMINE DI ESECUZIONE, VALIDAZIONE

3.1 Importo complessivo (IVA esclusa): € 1 629 000,00

3.2 Oneri della sicurezza D.Lgs. 81/2008 non soggetti a ribasso (IVA esclusa): € 25 000,00

Categoria	Prevalente/ Scorporabile	Qualific. obbligatoria	Importo al netto di IVA	% di incidenza	Subappaltabile
OG6 - Acquedotti, gasdotti , oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	Prevalente	SI	1.211.571,62 €	74,37 %	Nei limiti di legge
OS22 Impianti di potabilizzazione e depurazione	Prevalente	SI	417.428,38 €	25,63 %	Nei limiti di legge

3.3 Forma del contratto e modalità di determinazione del corrispettivo

Contratto nelle modalità previste ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, con corrispettivo da determinarsi a misura, ai sensi dell'art. 59, comma 5 bis, del medesimo D.lgs. n. 50/2016. Il contratto di appalto verrà stipulato con corrispettivo a **CORPO**, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. dddd) e dell'art. 59, comma 5 bis, del D. Lgs. 50/2016.

La contabilità dei lavori sarà effettuata a misura e agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione dell'importo dei lavori eseguiti, l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto; la tabella dei gruppi di lavorazioni ritenute omogenee sarà inserita nel contratto di appalto.

3.4 Finanziamento dei lavori e pagamenti

I lavori sono finanziati a valere su è finanziata mediante il contributo a valere sul POR CALABRIA 2014/2020. Azione 6.3.1 – PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CALABRIA APPROVATO CON DGR 160 DEL 13.05.2026 – DELIBERA CIPE N.26/2016.

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto d'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 30 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del citato decreto, è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di **Euro 150.000,00**

Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori sarà rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento dovrà precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci.

3.5 Termine di esecuzione del contratto

Il termine di esecuzione dei lavori è previsto in **180 gg (centottanta)**, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Ente, in caso in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta; l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

3.6 Validazione

Il progetto esecutivo dei lavori, validato con verbale di validazione del 05.12.2022, è stato approvato con deliberazione della giunta comunale n. 129 del 05.12.2022.

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso mediante offerta a prezzi unitari.

5. VARIANTI

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 comma 1, lett. a), del Codice, nonché dagli articoli 2.3 e nel Capitolato speciale di appalto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di apportare, durante l'esecuzione dell'appalto, modifiche contrattuali non sostanziali - e quindi tali da non alterare considerevolmente gli elementi del contratto originariamente pattuiti -, così come previsto dall'art. 106, comma 4, del D. Lgs 50/2016.

6. TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE E DOCUMENTI DA PRESENTARE

L'intera procedura di gara è svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del Codice.

L'offerta e la documentazione richiesta, per come di seguito specificata, dovrà pervenire esclusivamente in formato elettronico e firmata digitalmente tramite la piattaforma telematica all'indirizzo <https://belvederemarittimo.tuttogare.it>, previa registrazione alla stessa, **entro il termine perentorio delle ore ----- del giorno -----.**

È responsabilità dei concorrenti l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine di presentazione dell'offerta sopraindicato, anche atteso che la piattaforma telematica non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione.

Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione comporta la non ricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura.

I concorrenti esonerano la stazione appaltante e il gestore della piattaforma telematica da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere la piattaforma ed a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (domanda di partecipazione e offerta economica) devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

7. DOCUMENTAZIONE DI GARA

I documenti progettuali e di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto all'indirizzo internet: <https://belvederemarittimo.tuttogare.it>

In merito a tali documenti si veda i successivi articoli della presente lettera di invito.

8. COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione invia le comunicazioni di cui agli artt. 76 e 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente in sede di presentazione dell'offerta¹ (o strumento analogo solo in caso di partecipazione di operatori esteri). Il concorrente è pertanto tenuto a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica certificata; in assenza di tale comunicazione l'Amministrazione non è responsabile per l'avvenuta mancanza di comunicazione.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara diverse dalle comunicazioni di cui al punto precedente, avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso sul portale telematico <https://belvederemarittimo.tuttogare.it>. L'Amministrazione non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.

Anche eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell'Amministrazione, inerenti la documentazione di gara vengono pubblicate sul portale telematico

<https://belvederemarittimo.tuttogare.it> nella sezione "Comunicazioni" posta all'interno della pagina dedicata alla gara.

9. CHIARIMENTI

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla presente procedura dovranno essere formulate attraverso l'apposita funzione "chiarimenti", nella pagina di dettaglio della presente gara, entro e non oltre le ore ----- del -----

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti formulati successivamente al termine indicato. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste di chiarimenti formulate in tempo utile da parte degli operatori economici verranno fornite entro il 21.11.2022 e pubblicate sul Sito nella sezione "Comunicazioni" posta all'interno della pagina di dettaglio della gara.

10. REGISTRAZIONE AL SISTEMA FVOE

Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi dal 27 ottobre 2022 al servizio Fascicolo virtuale dell'operatore economico - FVOE. Il nuovo Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, come sancito dalla Delibera n. 464/2022, permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l'acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico.

L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio FVOE, indica a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare.

Il sistema rilascia un "PASSOE" da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l'obbligo per l'OE di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti. Esso consente la corretta identificazione del concorrente e, qualora lo stesso si presenti in forma aggregata, di tutti i soggetti che lo compongono.

Il PASSOE deve essere acquisito per tutti i concorrenti, anche nel caso in cui la stazione appaltante scelga di operare mediante l'inversione procedimentale prevista dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 55/19 fino al 30/6/2023, per i settori ordinari, e dall'articolo 133 comma 8, del codice dei contratti pubblici per i settori speciali.

Il mancato inserimento del PASSOE nella busta contenente la documentazione amministrativa dà luogo all'attivazione della procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del codice, da parte della stazione appaltante, con conseguente esclusione dalla gara in caso di mancata regolarizzazione nel termine all'uopo assegnato;

In caso di ricorso all'avvalimento ex articolo 89 del Codice, l'impresa ausiliaria acquisisce il PASSOE che è incluso nel documento di partecipazione da parte dell'operatore economico.

In caso di ricorso al subappalto ex articolo 105 del Codice, l'impresa subappaltatrice produce il PASSOE con le modalità di cui alla lett. b).

L'aggiudicatario, contestualmente alla trasmissione della dichiarazione di cui al comma 7 del succitato articolo, genera il PASSOE relativo al rapporto di subappalto al fine di consentire alla stazione appaltante le verifiche dell'impresa subappaltatrice.

11. CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti dovranno effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020, reperibile sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel

sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice. All'esito del soccorso istruttorio, in caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

12. MOTIVAZIONE MANCATA SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'intervento non è articolabile in lotti funzionali, né in lotti prestazionali, in quanto la fruibilità della rete fognaria viene garantita solo nel suo complesso.

13. SOPRALLUOGO

Per questa procedura non è richiesto obbligo di sopralluogo assistito.

14. SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi a presentare richiesta d'invito, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016: -

- I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. a): gli imprenditori individuali, anche artigiani e le società, anche cooperative; -
- I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b): i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; -
- I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. c): i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d): i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e): i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. f): le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. g): i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

E' fatto **DIVIETO**, a pena di esclusione, agli operatori economici di presentare richiesta di invito in più di un raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ed in forma individuale qualora partecipino ad un raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio che presenta richiesta di invito.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a quest'ultimi è fatto divieto di presentare richiesta d'invito in qualsiasi altra forma alla presente procedura; in caso di violazione sono esclusi dal sorteggio sia il consorzio sia il consorziato. Non è però ammesso che due o più operatori economici invitati singolarmente presentino offerta in RTI fra di loro.

15. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici dovranno essere in possesso, pena l'inammissibilità, già al momento della richiesta di invito dei sottoelencati requisiti i quali dovranno, sempre a pena di esclusione, essere mantenuti per tutta la durata della successiva procedura di affidamento.

15.1 Requisiti di ordine generale

Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., comprese quelle previste dalla normativa antimafia.

Ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera c), i mezzi di prova ritenuti adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali sono quelli elencati dalle apposite Linee guida emanate dall'ANAC in conformità a quanto previsto dall'art. 80 comma 13 del Codice (Determinazione ANAC n. 1008 del 11 ottobre 2017 - Linee guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice"), in quanto compatibili con le modifiche introdotte nel Codice degli appalti successivamente alla loro approvazione;

15.2 Requisiti di idoneità professionale

- **Iscrizione alla C.C.I.A.A.** (Registro delle Imprese) ovvero, se imprese non italiane residenti in uno Stato U.E., in analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza. I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lettere d), e), f) e g) del Codice il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle Imprese tenuto dalla competente Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica;
- **iscrizione all'apposito Albo ai sensi del DM 23/06/2004**, se cooperative o consorzi di cooperative, oltre all'iscrizione di cui al punto a);

15.3 Requisiti tecnico professionale per lavori

Relativamente ai requisiti tecnico professionali per l'espletamento delle lavorazioni speciali prevalenti di cui alla Tabella precedente, l'operatore deve essere in possesso

- **Categoria OG 6 – classifica III – Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione.** In particolare l'attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice e 61 del DPR 207/2010, la qualificazione nella categoria OG 6 con classifica adeguata ai lavori da assumere (CLASSIFICA almeno III bis).
- **Categoria OS 22 – classifica II – Impianti di potabilizzazione e depurazione.** In particolare l'attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice e 61 del DPR 207/2010, la qualificazione nella categoria OS 22 con classifica adeguata ai lavori da assumere (CLASSIFICA almeno II).

(In applicazione dell'art 216, comma 14 del Codice, in attesa dell'adozione delle linee guida ANAC di cui all'art 83, comma 2, secondo periodo, per la presente procedura si applicano le disposizioni di cui alla Parte II Titolo III e relativi allegati del DPR 207/2010 per la parte ancora valida). Ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D.P.R. 207/2010, e con esclusione delle classifiche I e II, i concorrenti devono, altresì, essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati (nell'ipotesi in cui l'attestato SOA riporti una certificazione di qualità scaduta, perché non ancora aggiornato, il concorrente dovrà indicare nel DGUE gli estremi della certificazione in corso di validità posseduta. Si precisa che l'attestazione SOA sarà acquisita direttamente dalla Stazione appaltante tramite consultazione della banca dati ANAC relativa all'"Elenco delle Imprese qualificate"). Nell'ipotesi in cui, anteriormente alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, sia scaduto il quinquennio di validità della attestazione SOA, ovvero il triennio per la verifica intermedia, l'impresa potrà partecipare alla gara alle seguenti condizioni (fermo restando che l'efficacia dell'eventuale aggiudicazione è subordinata, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica/rinnovo): inserimento nella

“Documentazione amministrativa” della richiesta alla SOA di rinnovo dell’attestazione o di verifica triennale, presentata nei termini di legge (cfr. rispettivamente artt. 76 e 77 del D.P.R. 207/2010), nonché della copia del contratto di rinnovo/verifica triennale stipulato con la SOA. I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lettere d), e), f) e g) del Codice il requisito relativo al possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, ai sensi di quanto previsto dall’art. 83, comma 8 del Codice, deve essere posseduto:

per i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari, le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete e i GEIE di TIPO ORIZZONTALE, dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40% (quaranta per cento) e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% (dieci per cento). Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio o rete o GEIE, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti;

per i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari, le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete e i GEIE di TIPO VERTICALE, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante possiede i requisiti previsti per l’importo dei lavori di tale categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola;

per i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari, le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete e i GEIE di TIPO MISTO consistenti in raggruppamenti di tipo verticale, nel quale l’esecuzione della categoria prevalente e/o della/e categoria/e scorporabile/i risulta/no assunta/e da sub-associazioni di tipo orizzontale, valgono le regole sopra esposte per ciascun tipo di raggruppamento. Si precisa tuttavia che la categoria prevalente dovrà essere eseguita o dalla sola mandataria o, in alternativa, dalla mandataria in raggruppamento di tipo orizzontale, secondo le percentuali di partecipazione sopra indicate, e che l’importo di ogni singola categoria scorporabile può essere coperto o da una sola mandante o da più di una mandante a condizione che almeno una di esse sia qualificata per almeno il **40 %** dell’importo e le altre per il **10 %**, fermo restando la copertura dell’intero importo della categoria scorporabile.

15.4 Requisiti economici finanziari

Ai sensi dell’articolo 83, comma 1, lettera b) del D. Lgs.50/2016 e allegato 17 parte I):

- avere un fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto della concessione riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili non inferiore avere un fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto della concessione riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili non inferiore ad una volta e mezza il valore dell’importo posto a base d’asta per oneri di sicurezza IVA esclusa. Tale valore di riferimento si ritiene sia sufficiente a garantire la solidità dell’operatore economico. Ove le informazioni sul fatturato non sia disponibile, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

16. PREDISPOSIZIONE DELL’OFFERTA

Il plico informatico è costituito da:

Busta A – Documentazione amministrativa

Busta B - Offerta economica

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nell'offerta economica, **costituirà causa di esclusione** ove tale inserimento costituisca anticipazione del prezzo offerto del concorrente o, comunque, consenta la ricostruzione del prezzo offerto.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (domanda di partecipazione, offerta tecnica e offerta economica) devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i..

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i..

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. **Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.**

Ai sensi dell'articolo 59, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 9, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sono considerate irregolari le offerte:

- che non rispettano i documenti di gara;
- che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nella presente lettera di invito;
- giudicate anormalmente basse.

Ai sensi dell'articolo 59, comma 4, del citato D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sono considerate inammissibili le offerte:

- per le quali si ritiene possano sussistere gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- che non hanno la qualificazione necessaria;
- il cui prezzo è pari o superiore all'importo posto a base di gara.

Si precisa, inoltre, che:

per la partecipazione alla presente gara, in quanto procedura negoziata, non è dovuta l'imposta di bollo (cfr. Risoluzione Agenzia delle entrate 5/1/2021 n. 7, "Imposta di bollo sulle istanze di partecipazione a gare");

16.1 Busta A – Documentazione amministrativa

Nella busta A dovrà essere inserita:

- a) **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE**, obbligatoriamente redatta in lingua italiana o corredata da traduzione giurata, da rendere preferibilmente utilizzando il modello predisposto dalla stazione appaltante **Modello 1 – Domanda di partecipazione e dichiarazione**, ai sensi del DPR 445/00, attestante il possesso dei requisiti nonché tutti gli altri elementi riportati nel medesimo modello.

L'operatore economico deve indicare i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che ricoprono o i soggetti cessati che abbiano ricoperto nell'anno antecedente la data di invio

della presente lettera di invito le cariche di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; in particolare:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico,
- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico,
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico,
- in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro. Si precisa che3:
- in caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi;
- in presenza di socio unico persona giuridica o, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, in presenza di socio di maggioranza persona giuridica (che detiene una quota non inferiore al 50%), devono essere indicati tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al comma 3 del citato art. 80 del Codice nell'ambito di tale
- socio persona giuridica;
- in caso di due soli soci, persone giuridiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al comma 3 del citato art. 80 del Codice nell'ambito di ciascuna di tali persone giuridiche.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo

b) **MODELLO DI DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) allegato alla presente:** Tale documento è finalizzato alla dimostrazione del possesso di ordine generale e speciale dei cui rispettivamente all'art. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e deve essere compilato nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (pubblicato in GUUE L 3/16 del 6 gennaio 2016);
- Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016, n. 3 a titolo "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016);

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Il documento di gara unico europeo deve essere reso e sottoscritto ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i in attuazione dell'art. 59 direttiva 2014/24/UE (appalti pubblici settori ordinari) compilando il modello presente sul Sistema, secondo quanto di seguito indicato:

- dal legale rappresentante del concorrente;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate.

Nel caso di un procuratore va trasmessa – a pena di esclusione – la relativa procura.

Si precisa che nella **Parte II**:

Lettera A: Informazioni sull'operatore economico - dovranno essere dichiarati i dati identificativi dell'operatore economico, le informazioni generali e la forma di partecipazione.

Lettera B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico - dovranno essere riportati i dati identificativi (ovvero la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta): del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio (cfr. Cons. di Stato, A.P., 6.11.2013, n. 24: per "socio di maggioranza" si intende il socio persona fisica con partecipazione pari o superiore al 50% oppure due soci con partecipazione paritaria al 50%). Per quanto riguarda i procuratori generali e i procuratori speciali muniti di poteri gestionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti, cosicché, per sommatoria, possano configurarsi poteri analoghi a quelli che lo statuto attribuisce agli amministratori si fa riferimento a quanto stabilito dal Cons. di Stato, A.P., n. 23/2013.

N.B.: i dati di cui sopra devono essere riportati anche con riferimento ai cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di trasmissione della presente lettera di invito.

Lettera C: Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - Avvalimento), da compilarsi solo in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, dovranno essere indicati:

- i dati richiesti in caso di avvalimento;
- dovrà inoltre essere allegata la documentazione indicata nel seguito della presente lettera di invito.

Lettera D: Informazioni concernenti i subappaltatori - dovranno essere riportate le indicazioni relative al subappalto. In particolare il concorrente che intende ricorrere al subappalto dovrà barrare la casella "SI" e dovrà indicare le prestazioni che intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale.

Parte III: Motivi di esclusione

Non è ammessa la partecipazione alla presente procedura di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, lettere a), b), b-bis), c), d), e), f), e g), commi 2, 4 e 5, lettere a), b), c), c-bis), c-ter), c-quater), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), e m), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'operatore rende le dichiarazioni circa l'insussistenza delle cause di esclusione con riferimento ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Lettera A: Motivi di esclusione legati a condanne penali - il possesso del requisito di cui ai commi 1, 2 e 5, lett. l) dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente mediante utilizzo del modello di DGUE. La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 80 (in carica o cessati) indicando il nominativo dei singoli soggetti (cfr. Linea guida del MIT del 18.7.2016 sulla compilazione del DGUE). Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio le suddette dichiarazioni, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Lettere:

- **B** - Motivi legati al pagamento delle imposte o contributi previdenziali;
- **C** - Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali;
- **D** - Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro dell'Amministrazione aggiudicatrice o dell'Ente aggiudicatore.

Nella Parte IV: Criteri di selezione:

L'operatore economico concorrente dovrà rendere le informazioni di cui alla **lettera A: IDONEITÀ**.

Nella Parte VI: Dichiarazioni finali:

Dichiarazione resa e sottoscritta, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., dal legale rappresentante dell'operatore economico, corredata dal documento di identità del dichiarante;

c) "MODELLO 2 - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE - CONCORRENTE"

Gli operatori economici dovranno, altresì, produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale rendono le dichiarazioni integrative per la partecipazione alla gara e dichiarano l'accettazione incondizionata delle condizioni generali per la partecipazione alla gara stessa.

d) DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI DEL CAPITOLATO SPECIALE E DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

- e) **PASSOE** rilasciato dal sistema AVCPass dell'ANAC, di cui all'art. 2, comma 3.2 delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità di vigilanza che rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica, tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativi, ed economico-finanziari. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPass) secondo le istruzioni ivi contenute e, individuata la procedura di affidamento cui intendono partecipare (attraverso il CIG), ottenere dal sistema un PASSOE, da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Il PASSOE deve essere firmato digitalmente.

Si precisa che nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E., il PASSOE dovrà contenere l'elenco di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, il consorzio ordinario di concorrenti, il GEIE, ed essere firmato digitalmente da tutte le Imprese indicate nell'elenco. Il PASSOE sarà inserito a sistema dalla mandataria. Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice dovranno essere inserite nel PASSOE del concorrente anche le imprese consorziate esecutrici, con relativa firma digitale. Trattandosi di strumento necessario per l'espletamento dei controlli, qualora il PASSOE non fosse prodotto, o quello presentato non fosse conforme, sarà attivata nei confronti del concorrente la procedura di soccorso istruttorio di cui al successivo articolo 19, con assegnazione di un termine, a pena di esclusione, per la produzione o l'integrazione del PASSOE.

- f) (Per i raggruppamenti temporanei già costituiti):

- **MANDATO COLLETTIVO** irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, in copia, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

- g) (Nel caso di consorzio ordinario di concorrenti o GEIE già costituiti):

- **ATTO COSTITUTIVO** e statuto del consorzio o GEIE, in copia, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
- **DICHIARAZIONE** in cui si indica la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati o raggruppati.

- h) (Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti)

- dichiarazione attestante:
 - l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
 - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione che indichi le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

i) (Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete):

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
 - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale, in seguito: CAD), recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- dichiarazione che indichi le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei; c. le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD. Le dichiarazioni integrative di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

j) **MODELLO 3 - DICHIARAZIONE CARICHI PENDENTI**

- k) ***In caso di AVVALIMENTO*** dei requisiti il concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso il concorrente deve obbligatoriamente allegare alla domanda di partecipazione alla gara:

- una sua dichiarazione verificabile ai sensi della vigente normativa, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;

- una dichiarazione sottoscritta digitalmente da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento da rendersi mediante compilazione del modello DGUE allegato alla presente (contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI);
- una dichiarazione sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- una dichiarazione sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Le citate dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. e dalle stesse possono derivare conseguenze penali di cui all'art. 76 del medesimo DPR 445/2000 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed esclude la garanzia.

Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. alla presente gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Ai sensi dell'art. 89, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione.

Il contratto di avvalimento, a pena di esclusione, secondo quanto indicato nell'art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e nella determina AVCP n. 2/2012, deve riportare in modo esplicito compiuto ed esauriente l'oggetto del contratto di avvalimento, vale a dire le risorse e i mezzi prestati, da elencare "in modo determinato e specifico". Pertanto il contratto di avvalimento non può sostanzarsi nell'impegno generico "a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui il concorrente è carente".

- l) Trova altresì applicazione il disposto degli artt. 88 e 89 del DPR n. 207/2010 e s.m.i., in quanto compatibili ai sensi dell'art. 216, comma 14.

m) COPIA DELLA CERTIFICAZIONI SOA IN CORSO DI VALIDITA'

- n) **CAUZIONE PROVVISORIA** a garanzia della stipula del contratto per un ammontare pari al 1% del valore dell'importo a base di gara, ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. n° 50/2016. *(Si precisa che, ai sensi dell'art. 1, c. 4, del D.L. n. 76/2020, convertito dalla L. n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito dalla L. n. 108/2021, sino al 30.6.2023 il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dall'art. 93).* La garanzia può essere costituita, a scelta dell'offerente, fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e s.m.i., a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La garanzia fideiussoria a scelta

dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve avere validità di 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo fissato nella presente lettera per la presentazione dell'offerta. Tale garanzia dovrà essere presentata in originale. La garanzia anche costituita in contanti o assegno circolare o in titoli del debito pubblico, a pena di esclusione ed ai sensi dell'art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., deve contenere l'impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Tale garanzia provvisoria dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Per quanto qui non previsto trova applicazione l'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. I concorrenti in possesso della certificazione di qualità, per le categorie di prestazioni da eseguire e per le quali si qualificano, potranno usufruire del beneficio della dimidiazione della garanzia. Per fruire di tale beneficio i concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., segnalano, in sede di gara, il possesso del predetto requisito e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti. In particolare, l'operatore economico dovrà allegare congiuntamente alla documentazione qui richiesta fotocopia resa autentica della certificazione di qualità. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni indicate nell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la ditta potrà usufruire delle altre forme di riduzione della garanzia nei limiti indicati dalla citata normativa; anche in tale caso devono essere prodotte copie rese conformi agli originali delle certificazioni possedute. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Si precisa inoltre che in caso di R.T.I. o in caso di consorzio ordinario la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese riunite e/o consorziate risultino certificate. In questo caso è necessario allegare le certificazioni di ciascuna impresa. In caso di decadenza o revoca dall'aggiudicazione per inadempimento degli obblighi gravanti sull'aggiudicatario prima della stipula del contratto, ovvero per accertata mancanza in capo allo stesso dei requisiti richiesti, la stazione appaltante provvederà all'incameramento della garanzia provvisoria, fatto salvo il diritto al maggiore danno, riservandosi la facoltà di aggiudicare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria finale. Tale facoltà può essere esercitata anche nel caso di rinuncia all'appalto, in caso di fallimento, di risoluzione o recesso, senza che in ogni caso da suddette circostanze derivi alcun diritto per i concorrenti utilmente collocati in graduatoria;

- o) **IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE**, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del codice dei contratti, qualora l'offerente risultasse affidatario ai sensi dell'art. 93, c.8 del Codice. Tale impegno non è dovuto se l'operatore economico è costituito da microimprese, piccole e medie imprese e raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
- p) **RICEVUTA ATTESTANTE IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO PREVISTO** dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020, reperibile sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara". Per il pagamento del contributo

attenersi alle modalità riportate nel sito internet dell'ANAC (www.anticorruzione.it). I partecipanti devono indicare nella causale: la propria denominazione, la denominazione della stazione appaltante e l'oggetto del bando di gara, il CIG. **Il mancato pagamento, è causa di esclusione dalla procedura di selezione.**

16.2 Busta B – Offerta economica

Nella Busta B deve essere inserita, a pena di esclusione dalla gara:

- a) **OFFERTA ECONOMICA**, predisposto sul modello disponibile sulla piattaforma di negoziazione;

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 nell'offerta, a pena di esclusione, il concorrente dovrà indicare i costi della manodopera ed i costi per la sicurezza aziendali.

Si precisa che:

- quanto agli oneri aziendali della sicurezza, che essi si identificano nei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sostenuti ex lege dall'operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa, commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc., e comunque, diversi da quelli da interferenze. Gli oneri aziendali concernenti la sicurezza che devono essere indicati nell'offerta economica sono quindi quelli sostenuti dall'operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del D.Lgs. 81/2008, imputati allo specifico appalto. L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di valutare la congruità degli oneri della sicurezza afferenti all'impresa, ai sensi del comma 5 lett. c) dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., indicati dai concorrenti in sede di presentazione dell'offerta, richiedendo il dettaglio delle voci che li compongono;
- quanto ai costi della manodopera indicati dall'offerente, che essi non dovranno essere inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23 comma 16 del Codice. La stazione appaltante procederà, prima dell'aggiudicazione, a verificare il rispetto di quanto sopra rispetto al concorrente primo in graduatoria. In tale caso ove sia ravvisato che i costi della manodopera siano inferiori a quanto previsto all'art. 97 comma 5 lettera d) del Codice sarà richiesto per iscritto, all'offerente, tramite pec, spiegazioni, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni. Ove fosse confermato che i costi della manodopera dell'offerente siano inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23 comma 16 del Codice, la stazione appaltante escluderà l'offerta del concorrente in quanto anormalmente bassa.

A pena di esclusione, l'offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante della Ditta concorrente; nel caso di A.T.I., la sottoscrizione deve essere effettuata dai rappresentanti legali di ciascuna delle imprese temporaneamente raggruppate; nel caso di Consorzio dal legale rappresentante dello stesso; nel caso di Rete d'impresa:

Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica

In tal caso il modello 2 dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'organo comune e di ciascun operatore retista partecipante (o da un delegato/procuratore munito di idonei poteri di firma).

Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune

Si rinvia alle modalità di presentazione, per quanto compatibili, stabilite per il Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito oppure al Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti già costituito / G.E.I.E.

Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica

In tal caso il modello 2 dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'organo comune (o da un delegato/procuratore munito di idonei poteri di firma)

17. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, lett. a) del D.L. 77/2021 (convertito in legge dalla L. 108/2021), e dell'art. 37 del Capitolato speciale d'appalto, il subappalto è ammesso, previa autorizzazione della stazione appaltante, entro il limite massimo del 50% dell'importo contrattuale, per esigenze di unitarietà e non frammentazione dell'appalto e per le specifiche modalità di esecuzione.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105, comma 4, del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a), del Codice, in sede di esecuzione del contratto non potrà essere autorizzato il subappalto ad Impresa che abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto.

La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti nei casi previsti dall' art. 105, comma 13 del Codice.

Nei subappalti e/o subcontratti di valore pari o superiore a € 150.000,00, ovvero indipendentemente dal valore nei sub affidamenti inerenti le attività ritenute a rischio di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 1, commi 53 e 54, della legge 6/9/2012, n. 190, si applicano le disposizioni dell'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici.

18. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, la mancata produzione della documentazione richiesta e necessari per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui al Decreto 19 gennaio 2018 n. 31 del Ministero dello Sviluppo Economico.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisipub/soggetti-non-legittimati/In-termediari-non-abilitati.pdf>
- <http://www.ivass.it/ivass/imprese>

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste

che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

- 3) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018, n. 31;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - o la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - o la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - o la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- o documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- o copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005);
- o duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell'art. 23 bis del d.lgs. 82/2005 se prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- o in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- o in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. La riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella prevista per la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, trova applicazione anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie

imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). **Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.**

19. SVOLGIMENTO DELLA GARA

I lavori del seggio di gara inizieranno il giorno _____, alle ore _____, in modalità telematica. La procedura è la seguente:

- Preliminarmente si procede, alla verifica, numerazione ed apertura dei plichi ricevuti, alla numerazione delle buste ivi contenute (con riferimento al numero del plico) e successivamente all'apertura della Busta "A – Documenti per l'ammissione alla gara". In tale fase la busta "B – Offerta economica" resta chiusa nel portale di gara.
- Verificata la documentazione, il Presidente del seggio di gara dichiara ammessi alle successive fasi della procedura di gara i soli concorrenti che abbiano presentato la documentazione in modo completo e formalmente corretto rispetto a quanto richiesto e che abbiano dimostrato il possesso dei requisiti di ammissione nelle forme prescritte dalla presente lettera.
- Ciò fatto si procederà e per le sole ditte ammesse all'apertura della Busta "B – Offerta economica".
- Nel caso in cui siano ammesse almeno cinque offerte si procederà, a norma dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla determinazione della soglia di anomalia applicando i commi 2, 2bis o 2ter dell'art. 97 in considerazione del numero di offerte effettivamente ammesse e si procederà a formulare la proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che avrà formulato l'offerta che più si avvicina per difetto alla soglia di anomalia come sopra determinata. Nel caso in cui le offerte ammesse siano inferiori a cinque non è esercitabile la facoltà di esclusione automatica.

20. VALIDITÀ DELL'OFFERTA:

Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data fissata quale termine ultimo per la presentazione della stessa e senza che sia intervenuto il provvedimento di aggiudicazione.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97 co. 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il Responsabile Unico del procedimento, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Le giustificazioni dovranno riguardare quanto previsto dall'art. 97, commi 4, 5, 6 e 7 del Codice.

Ai sensi dell'art. 1, c. 3 del D.L. n. 76/2020, convertito nella L. n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito nella L. n. 108/2021, sino al 30.6.2023 le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, cc. 2, 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. n. 50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque

La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero di offerte ammesse è inferiore a cinque.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, ai sensi degli artt. 32, comma 5, del Codice, aggiudica l'appalto. L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta, purché valida.

L'Amministrazione si riserva ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta presentata risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

23. VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC.

La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, nei suoi confronti alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

24. CONTROLLI ANTIMAFIA

La stipulazione del contratto è subordinata alle verifiche antimafia di cui all'art. 3 del D.L. 76/2020 (cd. D.L. semplificazioni).

Il controllo antimafia verrà eseguito tramite Banca Dati Nazionale Antimafia, fatta salva la consultazione della c.d. White List, ai sensi dell'art. 52 bis L. 190/2012, dell'art. 3 bis del DPR 18/04/2013, come aggiornato dal d.p.c.m. 24/11/2016, e dell'art.3 DL 76/2020.

A seguito del suddetto controllo, la stazione appaltante procederà alla stipula del contratto, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

25. STIPULA DEL CONTRATTO

La stazione appaltante stipulerà il contratto con l'impresa che avrà offerto le condizioni più vantaggiose, **previa verifica dei requisiti di qualificazione richiesti dalla presente lettera.**

I documenti potranno essere prodotti in originale, in copia autentica o in copia semplice con allegata la relativa dichiarazione di conformità all'originale firmata dal legale rappresentante secondo quanto disposto dagli artt. 18 e 46 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..

A tal fine si rammenta che ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. *"chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia"*.

La stipula deve aver luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario, purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali relativi alla stipulazione del contratto.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita inoltre, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

26. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA

Costituiscono causa di immediata esclusione dalla gara tutte le omissioni, manchevolezze, deficienze e ritardi nell'osservanza delle disposizioni del bando, per cui non sia utilizzabile il soccorso istruttorio, in particolare:

cause di esclusione dopo l'apertura dei plichi:

- la mancanza di uno dei requisiti soggettivi di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- la sussistenza di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- offerta pervenuta oltre i termini di scadenza;
- mancato inserimento dell'offerta economica nell'apposita busta telematica "B – Offerta economica" separata quindi dalla busta telematica "A – Documentazione amministrativa";
- ove il concorrente non sia in possesso delle corrispondenti qualificazioni, l'omessa indicazione di avvalersi del subappalto per le categorie a qualificazione obbligatoria scorporabili e subappaltabili, previste dal bando di gara, ove non si partecipi in raggruppamento temporaneo con imprese in possesso di detti requisiti o non ci si avvalga per detti requisiti dell'istituto dell'avvalimento;
- ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice la partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero la partecipazione alla gara anche in forma individuale qualora si partecipi alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete;
- la partecipazione in qualsiasi altra forma, alla medesima gara, dei consorziati per i quali i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) partecipano; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il Consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale;
- la partecipazione del concorrente a più di un consorzio stabile;
- l'omesso versamento del contributo dovuto all'Autorità entro il termine di scadenza previsto per la presentazione dell'offerta quando previsto obbligatoriamente dalla procedura;
- offerta economica in aumento;
- l'offerta economica espressa in forma diversa da quella richiesta, o subordinata a condizioni (si precisa che ai sensi di quanto previsto nelle linee guida di ANAC n. 13, "la mancata accettazione della clausola sociale costituisce manifestazione della volontà di proporre un'offerta condizionata, come tale inammissibile nelle gare pubbliche, per la quale si impone l'esclusione dalla gara";

- Ai sensi dell'art. 32 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 la presentazione da parte di un concorrente di più di un'offerta. Sono parimenti esclusi i concorrenti per i quali sussistano ulteriori impedimenti ex lege alla partecipazione alla gara o, in ogni caso, alla sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici, quali ad esempio l'esistenza della sanzione dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.
- eventuale verifica negativa a campione dei requisiti speciali.
- L'inutile decorso del termine successivo alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione.

27. SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA

Nell'ipotesi che l'affidatario sia impossibilitato a dar corso o a proseguire l'esecuzione del contratto, ovvero il contratto si risolva per rinuncia o decadenza dell'aggiudicatario, per suo inadempimento ovvero per qualsivoglia altra causa allo stesso riconducibile, l'Amministrazione potrà procedere, previa valutazione della convenienza economica, allo scorrimento della graduatoria finale delle offerte, nel senso di poter affidare i lavori al concorrente che segue l'aggiudicatario nella predetta graduatoria.

La stazione appaltante, in particolare, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. In questo caso, l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

28. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del "DGUE", dei moduli contenenti le dichiarazioni integrative al DGUE e dei restanti modelli, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

In generale si evidenzia che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché l'irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni contrattuali sostitutive e del DGUE, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a 5 (cinque) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati

29. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto, pena la decadenza dall'aggiudicazione, la Ditta aggiudicataria deve presentare tutti i documenti necessari alla stipula del contratto, nei tempi (comunque non superiori a 10 giorni) e secondo le modalità richieste dal competente organo della stazione appaltante; in particolare la Ditta dovrà:

- fornire la prova documentale di tutti i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara, per quanto di sua competenza;
- presentare la garanzia definitiva con le modalità di cui alla presente lettera di invito, al Capitolato speciale di appalto ed all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- presentare le polizze assicurative ai sensi del Capitolato speciale d'appalto;
- nel caso di aggiudicazione ad ATI (non costituite): presentare la scrittura privata autenticata di cui all'art. 48, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- firmare il contratto nel giorno e nell'ora che verranno resi noti con comunicazione scritta, con avvertenza che, in caso contrario, la stazione appaltante potrà procedere alla dichiarazione di decadenza dall'aggiudicazione, all'escussione della garanzia provvisoria e all'affidamento dei lavori al concorrente che segue in graduatoria.

30. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare al Comune:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con "indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro 7 giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori il Comune procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

31. ALTRE INFORMAZIONI

- È fatto obbligo al concorrente di indicare, nell'apposito spazio previsto nell'allegato facsimile di ISTANZA DI AMMISSIONE (Mod. 1), un recapito di posta elettronica certificata (PEC) ed un recapito fax a cui saranno inviate in forma scritta tutte le

comunicazioni e le richieste (ad es.: verifica della anomalia dell'offerta, comunicazione ai non aggiudicatari, cause di esclusione ecc.) riguardanti la presente procedura di gara. Delle comunicazioni e richieste indirizzate ai suddetti recapiti PEC o fax il concorrente è da ritenersi pienamente a conoscenza, senza che nessuna obiezione possa essere mossa alla stazione appaltante. È ammesso il subappalto, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., a condizione che il concorrente lo dichiari espressamente all'atto dell'offerta, utilizzando l'apposito spazio previsto nell'allegato "DGUE", con espressa indicazione delle parti del servizio che intende subappaltare. La quota parte subappaltabile non può in ogni caso superare i limiti e le condizioni previsti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

- ***Si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea in relazione all'oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza (art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) e congruità della stessa – art. 69 del R.D. n. 827/1924 e s.m.i.***
- Nel caso di offerte uguali, si procederà alla aggiudicazione a norma dell'art. 77, comma 2, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e s.m.i.
- La stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare la presente lettera di invito ovvero di non procedere all'affidamento dei lavori per motivi di pubblico interesse; in tali casi le imprese concorrenti non potranno vantare diritti o pretese alcuni, né per il fatto di avere presentato offerta né per effetto del mancato affidamento.
- L'aggiudicazione resta subordinata alla verifica del possesso dei requisiti generali, economico finanziari, di capacità tecnica dichiarati dall'impresa in sede di gara, al positivo esito delle verifiche previste dalla vigente disciplina antimafia, al versamento delle spese contrattuali nei termini richiesti e alla trasmissione della documentazione dovuta dalla ditta "per la stipula del contratto".
- Ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si comunica che il contratto verrà firmato entro 60 giorni dalla efficacia dell'aggiudicazione.
- Qualora, a seguito delle verifiche, dovesse risultare che l'aggiudicatario non è in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara ovvero non rispetti gli adempimenti previsti a suo carico prima della stipula del contratto, lo stesso decadrà dall'aggiudicazione che fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa, fatto salvo il risarcimento del danno. Si rammenta che la non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, accertata in sede di verifica, comporta per il dichiarante non solo la decadenza immediata dei benefici eventualmente ottenuti sulla base della dichiarazione falsa, ma anche l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..
- Ai sensi dell'art. 209, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si comunica che il contratto non conterrà la clausola arbitrale.
- Si avverte che l'efficacia della gara e della conseguente aggiudicazione è subordinata all'esecutività di tutti gli atti preordinati alla stessa.
- Nel caso che, per il mancato verificarsi della condizione di cui sopra, non si potesse dar luogo all'aggiudicazione, nulla sarà dovuto alle Ditte partecipanti o a quella vincitrice.
- Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona dell'Ing. Giuliana Rosalia CANGELOSI

32. INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali forniti – sensibili e non sensibili - verranno utilizzati dal Comune di Sangineto esclusivamente in funzione e per i fini del procedimento di gara. Tali dati possono essere comunicati ad altri soggetti o diffusi, se necessario, per le medesime finalità. Le operazioni di trattamento sono eseguite da proprio

personale o da altri soggetti autorizzati, di norma con mezzi elettronici o automatizzati e seguendo i principi di liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza. L'interessato può esercitare i diritti sanciti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Il mancato conferimento dei dati pregiudica la partecipazione alla procedura di affidamento.

33. PROCEDURE PER EVENTUALE RICORSO

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Calabria, sede di Catanzaro.

I ricorsi possono essere notificati all'Amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. Avverso le operazioni di gara potrà essere notificato ricorso entro 30 giorni dal ricevimento dell'informativa.

In ogni caso, per la corretta gestione del ricorso o dei ricorsi, si veda l'art. 120 del D.Lgs. 104/2010.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Giuliana Rosalia Cangelosi